CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio manutenzione e gestione rete stradale

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2025 - **STRALCIO I**

CUP B17H23003580001- CUP B17H22002980001
CUP B17H25000600003 - CUP B17H24004010001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alberta Parolin

SUPPORTO AL RUP
Ing. Francesca Nordio

Città metropolitana di Venezia

PROGETTAZIONE

CASINI MURARO ASSOCIATI
Ing. Fabio Muraro
Arch. Francesco Casini
Ing. Vittorio Maria Muraro
Geom. Martina Petertini
Ing. Annalisa Feruglio

CASINI MURARO ASSOCIATI
INGEGNERIA ARCHITETTURA

Via Uruguay n°20 - 35127 Padova
Tel. 049 8703448
info@casinimuraro.it - info@pec.casinimuraro.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	04/2025

H.01

SCALA: –

INDICE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE ECONOMICO AMMINISTRATIVA 5

Art. n. 1 PREMESSA 5

Art. n. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 5

Art. n. 3 DESCRIZIONE DELLE OPERE 5

Art. n. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO 6

Art. n. 4.1 Importo dei lavori 6

Art. n. 4.2 Opere ad economia 7

Art. n. 5 CONTRATTO 8

Art. n. 5.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 8

Art. n. 5.2 Modalità di stipulazione 8

Art. n. 5.3 Effetto obbligatorio 8

Art. n. 5.4 Riservatezza del contratto 8

Art. n. 5.5 Risoluzione del contratto pubblicistica ex art. 122 del Codice 8

Art. n. 5.6 Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per clausola risolutiva espressa 9

Art. n. 5.7 Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per inadempimento di non scarsa importanza (diffida ad adempiere) 11

Art. n. 5.8 Restituzione del cantiere in ogni caso di risoluzione 11

Art. n. 5.9 Effetti della risoluzione 11

Art. n. 5.10 Recesso (art. 123 del Codice) 12

Art. n. 5.11 Scorrimento in graduatoria (art. 124 del Codice) 12

Art. n. 5.12 Cessione del contratto 12

Art. n. 6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI 13

Art. n. 6.1 Modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera 13

Art. n. 6.2 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 13

Art. n. 6.3 Nuovi prezzi 13

Art. n. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI CONTRATO DI LAVORO 13

Art. n. 8 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 15

Art. n. 8.1 Categorie e tipologia delle prestazioni 15

Art. n. 9 CONDIZIONI DI APPALTO 17

Art. n. 9.1 Condizioni ambientali 17

Art. n. 9.2 Difesa ambientale 18

Art. n. 9.3 Trattamento dei dati personali - informativa 18

Art. n. 9.4 Proprietà industriale e commerciale 19

Art. n. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 19

Art. n. 10.1 Cottimo 21

Art. n. 10.2 Distacco di manodopera 21

Art. n. 10.3 Noleggio a freddo e a caldo di mezzi d'opera 21

Art. n. 10.4 Disposizioni generali. 22

Art. n. 10.5 Subappalto a cascata 22

Art. n. 11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 22

Art. n. 11.1 Generalità 22

Art. n. 11.2 Garanzie per la partecipazione alla procedura (Garanzia provvisoria) 22

Art. n. 11.3 Garanzie da presentare ad aggiudicazione avvenuta (Garanzia definitiva) 23

Art. n. 11.4 Garanzie a copertura dei danni subiti dalla S.A. e cagionati a terzi (Art. 117 co. 10 del Codice) 23

Art. n. 11.5 Garanzie da presentare per l'anticipazione 24

Art. n. 11.6 Copertura assicurativa RCT/O....24
Art. n. 11.7 Garanzie da presentare per il pagamento della rata di saldo (Art. 117, comma 9, Codice)....24
Art. n. 11.8 Copertura di assicurazione indennitaria decennale (Art. 117, comma 11, Codice)....24
Art. n. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI....24
Art. n. 12.1 Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)....25
Art. n. 13 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE....25
Art. n. 13.1 Oneri Generali....25
Art. n. 13.2 Prescrizioni riguardanti vincoli nelle lavorazioni....30
Art. n. 13.3 Obbligo di collaborazione....31
Art. n. 13.4 Obbligo di risultato – rinuncia ad eccezioni....31
Art. n. 13.5 Obbligo di prosecuzione dei lavori....31
Art. n. 13.6 Obbligo della prova di equivalenza....31
Art. n. 14 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E VERSO TERZI....31
Art. n. 15 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE....32
Art. n. 15.1 Osservanza delle prescrizioni....32
Art. n. 15.2 Gestione dei rifiuti....33
Art. n. 15.3 Gestione delle terre e rocce da scavo....34
Art. n. 15.4 Gestione del rumore....35
Art. n. 15.5 Gestione scarichi di acque reflue....35
Art. n. 15.6 Protezione del suolo/sottosuolo e rilevazione di potenziale contaminazione in corso d'opera....35
Art. n. 15.7 Controlli in corso d'opera....36
Art. n. 15.8 Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei subappaltatori....37
Art. n. 15.9 Adeguamento a nuove normative....37
Art. n. 15.10 Responsabilità verso terzi....37
Art. n. 16 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL'APPALTATORE....37
Art. n. 17 ANDAMENTO DELL'APPALTO....38
Art. n. 17.1 Numero di squadre operative....38
Art. n. 17.2 Consegna dei lavori (All. II.14 art. 3)....38
Art. n. 17.3 Sospensioni e ripresa dei lavori (art. 121 del Codice)....39
Art. n. 17.4 Risarcimento (All. II.14, art. 8 c. 2)....40
Art. n. 17.5 Sospensioni programmate....40
Art. n. 17.6 Proroga dei lavori (Art. 121, c. 8 del Codice)....40
Art. n. 17.7 Ultimazione dei lavori....40
Art. n. 17.8 Danni....41
Art. n. 17.9 Gestione Sinistri e Danni di forza maggiore (Allegato II.14, Codice, art. 9)....41
Art. n. 17.10 Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati (All. II.14, art. 24)....41
Art. n. 17.11 Collaudo (Art. 116 del Codice)....42
Art. n. 17.12 Minimizzazione disservizi....42
Art. n. 17.13 Contestazioni, definizione delle riserve dell'appaltatore (art. 115 del Codice e art. 7 dell'All. II.14) e accordo bonario (art. 210 del Codice)....42
Art. n. 17.14 Iscrizione delle riserve....43
Art. n. 17.15 La definizione delle riserve e l'accordo bonario....43
Art. n. 17.16 La disciplina del collaudo e le riserve....43
Art. n. 17.17 Penali in caso di ritardo (art. 126, c. 1 del Codice) e per inadempienze....44
Art. n. 17.18 Contabilizzazione delle opere....44
Art. n. 18 PREZZI UNITARI E PAGAMENTI....44
Art. n. 18.1 Prezzi unitari....44

Art. n. 18.2 Anticipazione (art. 125 c. del Codice) 46
Art. n. 18.3 Pagamenti in acconto (art. 125 del Codice) 46
Art. n. 18.4 Pagamenti a saldo 47
Art. n. 18.5 Raggruppamento temporaneo d'impresa 47
Art. n. 18.6 Verifiche 47
Art. n. 19 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA 47
Art. n. 19.1 Espropri e servitù 47
Art. n. 19.2 Occupazioni temporanee 47
Art. n. 19.3 Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, depositi e relative occupazioni temporanee e definitive 48
Art. n. 19.4 Aree logistiche e baraccamenti di cantiere 48
Art. n. 20 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI. 49
Art. n. 21 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE. 49
Art. n. 22 RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE 49
Art. n. 22.1 Direzione del cantiere 50
Art. n. 22.2 RSPP 51
Art. n. 23 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO 51
Art. n. 24 SICUREZZA DEL CANTIERE 51
Art. n. 24.1 Obblighi ed oneri dell'appaltatore o del Datore di Lavoro 51
Art. n. 24.2 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 53
Art. n. 24.3 Obblighi dei lavoratori autonomi 54
Art. n. 24.4 Coordinatore per l'esecuzione 54
Art. n. 24.5 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere 55
Art. n. 24.6 Obblighi dei lavoratori dipendenti 55
Art. n. 24.7 P.O.S. 55
Art. n. 24.8 Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza 56
Art. n. 24.9 Provvedimenti di viabilità 58
Art. n. 24.10 C.A.M. CRITERI AMBIENTALI MINIMI 59

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Parte economico amministrativa

ART. N. 1 PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (da ora in poi "Codice"), alle previsioni degli All. I.7.e II.14 del medesimo Codice e al decreto legislativo D.Lgs. 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici"

Esso ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra Stazione Appaltante ed Appaltatore tenuto anche conto dei "principi generali" di cui agli artt. da 1 a 12 del medesimo Codice e principalmente di quelli indicati agli articoli 1, 2 e 3, tenuto conto dell'art. 4.

ART. N. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2025".

Nello specifico i lavori si compongono dei seguenti interventi:

- **fresatura pavimentazione esistente, emulsione manto do attacco e stesa di strati bituminosi, o sigillatura;**
- **segnaletica orizzontale di nuovo impianto o ripasso di quella esistente e segnaletica verticale;**
- **fornitura e posa in opera di barriere stradali, per le quali si ricorda che, come in seguito meglio specificato nell'articolo 13.1 comma 43, rimane a carico dell'Appaltatore, sui tratti di strada preventivamente indicati in corso d'opera dalla Stazione Appaltante, la corretta posa in opera delle barriere, composta da relazione di calcolo e relazioni specialistiche, compreso prove ed indagini sul posto, elaborati grafici planimetrici e di dettaglio costruttivo.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le somministrazioni, le forniture, anche complementari, le prestazioni di mano d'opera, la fornitura e il collocamento in opera dei materiali, degli impianti e dei manufatti necessari per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara con la presentazione dell'offerta di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile oltre al Codice.

Al termine dei lavori previsti, le aree oggetto di intervento, dovranno essere consegnate all'Amministrazione appaltante finite a regola d'arte in ogni loro parte, dovranno risultare atte allo scopo e al tipo di utilizzo cui sono destinate e pienamente rispondenti alle norme vigenti ad essi applicabili, più volte richiamate nella relazione generale, nella relazione specialistica e nel Titolo Secondo del presente Capitolato Speciale; nell'appalto s'intendono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per raggiungere tali finalità e per dare i lavori compiuti, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. È onere dell'Appaltatore **lasciare le aree oggetto dell'intervento o comunque interessate dall'intervento libere da qualsiasi materiale, attrezzatura o rifiuto**.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. N. 3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

In particolare "a misura" sono previsti i lavori di:
- Ripristini stradali provvisori e definitivi;
- Lavori per la posa di segnaletica orizzontale e verticale;
- fornitura e posa di barriere stradali (*).

(*) si richiama quanto già detto nel precedente articolo 2

Sono altresì previsti i lavori di assistenza che l'Impresa appaltatrice dovrà fornire agli Enti gestori di sottoservizi per gli spostamenti degli stessi.

Le opere che formano oggetto dell'appalto e che s'intendono compensate **a misura** possono riassumersi come indicato nelle voci contenute nell'elenco prezzi allegato al progetto.
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare al presente appalto è il seguente **Contratto Collettivo settore Edile/Industria firmato in data 30 novembre 2021,** codice CNEL F011, codice ATECO di riferimento 42.11.00 Costruzione di strade e autostrade, codice CPV di riferimento Codice CPV è 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

ART. N. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. N. 4.1 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori a base di gara del progetto in oggetto (STRALCIO I) è definito come segue:

CATEGORIE	IMPORTO LAVORI PER CATEGORIA (A MISURA)
OG3	3.442.495,17 €
OS10	468.327,27 €
OS12-A	285.886,29 €
ONERI SICUREZZA	61.958,20 €
TOTALE LAVORI	4.258.666,93 €
COSTO DELLA MANODOPERA	778.275,15 €

L'importo contrattuale a base di gara coincide con l'importo di aggiudicazione poiché la procedura di gara prevista avviene secondo il criterio di cui all'art. 108, comma 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023, ossia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo un prezzo fisso e con competizione di soli elementi qualitativi mediante i criteri di valutazione di tipo tecnico.

In tal senso si specifica che ai sensi del Capitolo 2.3 della Relazione Illustrativa, Allegato A della D.G.R. 572 Del 27/05/2024, è stata applicata, in modo indifferenziato, una riduzione al prezzo unitario del 10% di tutte le voci, all'interno quindi della forcella massima consentita del 20%, come consultabile dalle disposizioni di settore esplicitate nella Relazione Illustrativa.

L' importo dei lavori a base di gara ammonta ad un totale di € 4.258.666,93 di cui € *4.196.708,73* per l' importo lavori a misura e € *61.958,20 per oneri per l' attuazione dei piani di sicurezza*.

Il costo della manodopera non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice è definito nella tabella sovrastante.

Il contratto potrà essere modificato ai sensi e nei limiti previsti dell' art 120 del Codice. In particolare ai sensi dell' art. 120 comma 1 lett. a del D.Lgs. 36/2023 sono previste delle opere aggiuntive da affidare a discrezione della Stazione Appaltante facenti identificabili nella categoria OG3 e OS10 per un importo totale aggiuntivo pari a € 3.862.425,81.

Tali importi s'intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere connesse.

Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all'Appaltatore dalla Direzione Lavori opere in economia, qualora se ne verificasse la necessità.

I prezzi unitari s'intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, ed in particolare, s'intendono, comprensivi delle prestazioni riportate nell'articolo "prescrizioni di carattere generale" del Capo 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. N. 4.2 OPERE AD ECONOMIA

Il D.L. potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione ad economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai competenti previa opportuna verifica della D.L.

Essi non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

Per l'esecuzione delle opere in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

In caso di urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore delle 48 ore.

Qualora l'Appaltatore non provveda con la necessaria tempestività la Stazione Appaltante potrà, senza formalità, ricorrere all'esecuzione d'ufficio ed il medesimo Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna in merito all'ingresso in cantiere di personale di Imprese terze e dovrà fornire ogni collaborazione per consentire l'intervento urgente. Al medesimo Appaltatore saranno addebitate le maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Le prestazioni in economia saranno compensate con l'applicazione dei prezzi unitari come previsto dal contratto.

ART. N. 5 CONTRATTO

ART. N. 5.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile, oltre che l'art. 4, Codice.

Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale-parte tecnica e quelle riportate nel progetto e/o se un particolare lavoro risultasse negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale-parte tecnica o viceversa, resta alla insindacabile facoltà della Direzione Lavori decidere il tipo e le dimensioni del lavoro stesso, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. N. 5.2 MODALITÀ DI STIPULAZIONE

Il contratto è stipulato interamente **"a misura"**. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

a) ai lavori posti a base d'asta (compresi quelli eventualmente proposti come migliorie);

b) agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

È obbligo esclusivo dell'Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

ART. N. 5.3 EFFETTO OBBLIGATORIO

L'Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta e la stessa viene acquisita agli atti di Città metropolitana di Venezia", mentre quest'ultima lo sarà dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

ART. N. 5.4 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti, i disegni di progetto o la cartografia forniti da Città metropolitana di Venezia.

In particolare, l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni, articoli, fotografie o altra documentazione sui luoghi di lavoro o su altri documenti di cui sia venuto in possesso per fatto relativo all'esecuzione del presente appalto salvo l'esplicita autorizzazione scritta di Città metropolitana di Venezia.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. N. 5.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICISTICA EX ART. 122 DEL CODICE

Città metropolitana di Venezia potrà risolvere il contratto nei casi indicati dal comma 1 dell'art. 122, Codice.

Città metropolitana di Venezia dovrà risolvere il contratto nei casi indicati dal comma 2 dell'art. 122, Codice.

Città metropolitana di Venezia potrà inoltre risolvere il contratto nei casi indicati dai commi 3 e 4 dell'art. 122, Codice, avvalendosi della procedura indicata all'art. 10 dell'Allegato II.4. nel primo caso.

Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.L. curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi all'art. 10 dell'allegato II.14.

La risoluzione è proposta dal R.U.P., è adottata con provvedimento della stazione appaltante ed è comunicata dal R.U.P. all'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto si applicheranno anche i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 122 del Codice.

ART. N. 5.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Città metropolitana di Venezia, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata PEC, indirizzata al Referente del Contratto, avrà anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c., ed anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale) ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, ovvero mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni impartite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
3. frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
4. sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dagli artt. 94-98 del Codice;
5. venir meno dei requisiti speciali indicati in sede di gara;
6. irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che ne inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
7. l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
8. sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte di Città metropolitana di Venezia;
9. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
10. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
11. compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Città metropolitana di Venezia.;
12. l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta di Città metropolitana di Venezia, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
13. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
14. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
15. mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto o subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
16. mancata produzione delle fatture quietanzate, entro 20 gg. dal pagamento all'Appaltatore, relative al pagamento dei subappaltatori;
17. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
18. violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

19. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
20. mancata giustificazione in merito ad atti di intimidazione o atteggiamenti aggressivi nel corso del Contratto;
21. manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi di gestione delle utenze idriche;
22. qualora venga promossa nei confronti di Città metropolitana di Venezia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali (v. § Proprietà industriale e commerciale del presente Capitolato) e in genere violazione degli obblighi di proprietà industriale;
23. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento e/o del D.L.;
24. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o qualora risulti accertato il mancato rispetto di Ordini di Servizio, ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
25. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
26. violazione degli obblighi generali;
27. violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico;
28. violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attività, o resistenza all'allontanamento dal cantiere di personale estraneo all'elenco presentato alla Direzione dei Lavori;
29. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei lavori;
30. ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;
31. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
32. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
33. mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
34. accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
35. violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
36. mancata predisposizione e/o mancata disponibilità all'accesso alle sedi operative/magazzini;
37. occultamento di gravi vizi e difetti;
38. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
39. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 e in particolare in caso di violazione da parte del soggetto affidatario, debitamente accertata, e previa contestazione formale, degli obblighi di condotta previsti dal Codice etico e dal "Codice di comportamento" e/o comportamenti lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
40. comportamenti e linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese;
41. mancata presentazione delle polizze di Garanzia Definitiva e di RCT/O entro i cinque giorni successivi al verbale, in caso di consegna d'urgenza;
42. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o degli amministratori o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'appaltatore, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

    Qualora nei confronti del subappaltatore o dei suoi soci, amministratori o dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti sopra indicati, Città metropolitana di Venezia chiederà all'appaltatore la risoluzione del contratto con il subappaltatore e, nel caso non venga risolto, ciò potrà costituire giusta causa di risoluzione del presente rapporto.

Nella comunicazione di risoluzione Città metropolitana di Venezia indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del cantiere, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera e la redazione dello stato di consistenza. Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al

punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Città metropolitana di Venezia procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

ART. N. 5.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA (DIFFIDA AD ADEMPIERE)

Città metropolitana di Venezia. ha altresì la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., sempre anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, laddove, anche a prescindere dalle fattispecie di cui alla "clausola risolutiva espressa", si configuri un'ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza.

In tali casi Città metropolitana di Venezia. diffida l'Appaltatore per iscritto ad adempiere a specifiche prescrizioni ritenute inadempiute entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l'adempimento, senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Nella comunicazione di risoluzione Città metropolitana di Venezia indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del cantiere, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera e la redazione dello stato di consistenza. Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Città metropolitana di Venezia procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

ART. N. 5.8 RESTITUZIONE DEL CANTIERE IN OGNI CASO DI RISOLUZIONE

Laddove l'Appaltatore non sia presente alle constatazioni di cui al comma 2 dell'art. 10 dell'allegato II.14 ed in ogni altro caso di risoluzione, dove egli ugualmente non sia presente per qualsiasi constatazione o verbale, è fatto salvo il diritto di Città metropolitana di Venezia di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, i lavori o le attività attinenti al Contratto, accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date. In questo caso Città metropolitana di Venezia. darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r o a mezzo P.E.C., all'Appaltatore, quantificando il lavoro o l'attività da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di Città metropolitana di Venezia. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

In caso di risoluzione l'Città metropolitana di Venezia avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva di cui al § "Garanzie da presentare ad aggiudicazione avvenuta (Garanzia definitiva)", nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

La decisione dell'Città metropolitana di Venezia di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

ART. N. 5.9 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui l'Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per l'esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati all'esecuzione delle prestazioni contrattuali) a seguito di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilità di Città metropolitana di Venezia, rinunciando ad avvalersi - in considerazione dell'interesse pubblico che connota i lavori - alla tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al Contratto.

L'Appaltatore è altresì obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dell'opera nello stato in cui si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprietà.

Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno carico all'Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro luogo che saranno effettuati da Città metropolitana di Venezia, forfettariamente sin d'ora quantificati in un ventesimo dell'importo contrattuale dei lavori.

I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell'ultimo stato avanzamento lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

Qualora all'avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Città metropolitana di Venezia per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all'Appaltatore, se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l'Appaltatore dovrà rifondere il maggior costo e Città metropolitana di Venezia avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all'Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti,

compreso l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Città metropolitana di Venezia ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell'Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.

ART. N. 5.10 RECESSO (ART. 123 DEL CODICE)

Città metropolitana di Venezia, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come previsto dall'art. 123 del Codice, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Città metropolitana di Venezia.

In caso di recesso, l'Appaltatore è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.

Il D.L. comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso dei cantieri da parte di Città metropolitana di Venezia la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Città metropolitana di Venezia procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui Città metropolitana di Venezia eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti, stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti da Città metropolitana di Venezia.

ART. N. 5.11 SCORRIMENTO IN GRADUATORIA (ART. 124 DEL CODICE)

Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto pubblicistica ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Città metropolitana di Venezia interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e applicherà l'art. 124 del Codice. Ai sensi del comma 2 l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico interpellato.

Avvalendosi della specifica clausola di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 1), Codice, Città metropolitana di Venezia si riserva di procedere allo scorrimento in graduatoria anche nelle ipotesi di risoluzione civilistica, in alternativa all'esperimento di una nuova procedura di gara, alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. N. 5.12 CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle

prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del codice.

ART. N. 6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI

Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione, come previste nell'art. 120 del Codice e, fatto salvo in ogni caso quanto ivi prescritto, ogni modifica contrattuale dovrà essere autorizzata dal RUP.

ART. N. 6.1 MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Il contratto potrà essere modificato ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice comma 1 let. a) correlata alla discrezionalità della stazione appaltante e all' effettivo reperimento delle relative risorse economiche.

In particolare ai sensi dell' art. 120 comma 1 lett. a del D.Lgs. 36/2023 sono previste delle opere aggiuntive da affidare a discrezione della Stazione Appaltante identificabili nella categoria OG3 e OS10 per un importo totale aggiuntivo pari a € 3.862.425,81 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 60.606,51 Euro.

Il costo della manodopera dello Stralcio II è pari a 715.880,43.

Si ricordano le forme di pubblicità a cura della Stazione Appaltante e del RUP previste dal medesimo articolo.

ART. N. 6.2 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La determinazione della variazione dei costi e dei prezzi così come le modalità per far fronte ai maggiori oneri sono disciplinate dall'art. 23 e art.86 del D.lgs. 209/2024 (Correttivo del Codice appalti). L' art. 86 del Dlgs. 209/2024 ha inserito l' allegato II.2-bis relativi alla disciplina della revisione prezzi.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano per i lavori una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90 per cento del valore eccedente la soglia.

ART. N. 6.3 NUOVI PREZZI

Le variazioni saranno valutate coi prezzi originari di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario regionale vigente;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le analisi dei nuovi prezzi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sui nuovi prezzi, comunque determinati, sarà applicato il ribasso del 10% previsto da elenco prezzi.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il D.L. e l'esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle previsioni contrattuali, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, Città metropolitana di Venezia potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. N. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI CONTRATO DI LAVORO

La sottoscrizione del Contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.

Si vuol fare in questa sede un esplicito, ma non esaustivo, richiamo alle seguenti norme:

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

ACQUE

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale (cd. Codice dell'Ambiente).

RIFIUTI E AMBIENTE

- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
- **D.M. n. 279 del 5 agosto 2024 – Allegato 1**), recante "*Adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali"*, c.d. "**CAM Strade**"
-

TERRE E ROCCE DA SCAVO

- D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

NORME IN MATERIA DI VIABILITÀ STRADALE

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. - "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. "Regolamento Esecuzione Nuovo Codice della Strada"

CONTRATTO DI LAVORO

- Il riferimento del contrato di lavoro è quello CCNL comparto Edile, codice CNEL F011, codice ATECO di riferimento 42.11.00 Costruzione di strade e autostrade, codice CPV di riferimento Codice CPV è 45233141-9 Lavori edili.

ART. N. 8 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

ART. N. 8.1 CATEGORIE E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice, le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Le categorie oggetto del progetto sono 3 così suddivise:

CATEGORIE	IMPORTO LAVORI PER CATEGORIA A MISURA	INCIDENZA	IMPORTO ONERI SICUREZZA	TOTALE
OG3	€ 3 442 495,17	82,03%	€ 50 823,35	€ 3 493 318,52
OS10	€ 468 327,27	11,16%	€ 6 914,16	€ 475 241,43
OS12-A	€ 285 886,29	6,81%	€ 4 220,69	€ 290 106,98
TOT	€ 4 196 708,73	100,00%	€ 61 958,20	€ 4 258 666,93

Poiché la categoria OS12-A risulta minore del 10% dell' importo totale dei lavori come da tabella sopra riportata, viene inclusa nella categoria prevalente OG3 come segue:

CATEGORIE	IMPORTO LAVORI PER CATEGORIA A MISURA	INCIDENZA	IMPORTO ONERI SICUREZZA	TOTALE
OG3	€ 3 728 381,46	88,84%	€ 55 044,04	€ 3 783 425,50
OS10	€ 468 327,27	11,16%	€ 6 914,16	€ 475 241,43
TOT	€ 4 196 708,73	100,00%	€ 61 958,20	€ 4 258 666,93

Ai sensi dell' art, 120 comma 1 lett. a del D.Lgs. 36/2023 è previsto, su discrezionalità della stazione appaltante, un ulteriore finanziamento relativo all' approvazione dello Stralcio II dell' intervento in oggetto per un importo pari a 3.862.425,81 euro di cui oneri della sicurezza pari a 60.606,50 Euro, inquadrato nelle categorie OG3 e OS10 distribuito nelle Categorie Allegato II.12 del Codice 36/2023 come da tabella sottostante:

Cat. lavori Allegato II.12 del d.lgs 36/2023	Importo lavori compreso costo della manodopera e oneri per la sicurezza Euro	Ulteriori lavori art. 120 c. 1 lett. a) Euro	Importo totale comprensivo delle eventuali opzioni Euro	Prevalente /scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Classifica	% su importo totale
OG3	3.783.425,50	3.435.618,29	7.219.043,79	prevalente	SI	VI	88,8%
OS10	475.241,43	426.807,52	902.048,95	scorporabile	SI	III	11,1%
TOT.	4.258.666,93	3.862.425,81	**8.121.092,74**				

Il costo della manodopera dello stralcio II è pari a 715.880,43 Euro.

Il valore dell' intervento in argomento comprensivo degli importi opzionali quindi ammonta a 8.121.092,74 €.

La categoria prevalente può essere subappaltata nel limite massimo del 49,99%.

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalle lavorazioni omogenee elencate nella seguente tabella ai fine della contabilità:

Categoria lavorazione	Importo lavori compensati a corpo (al netto dei costi per la manodopera)	Importo lavori compensati a misura (al netto dei costi per la manodopera)	Costi per la manodopera (non soggetti a ribasso)	Importo totale	% sul totale dei lavori
OG3 – OPERE STRADALI					
Asfaltature	€ -	€ 2 469 211,68	€ 459 518,15	€ 2 928 729,83	59,04%
Bonifiche	€ -	€ 335 325,34	€ 62 563,56	€ 397 888,90	8,04%
Cuspidi	€ -	€ 79 145,64	€ 36 730,80	€ 115 876,44	4,72%
OS12-A BARRIERE STRADALI					
Barriere		€ 259 894,12	€ 25 992,17	€ 285 886,29	3,34%
OS10 – SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA		€ -			
Segnaletica orizzontale	€ -	€ 140 428,30	€ 176 995,47	€ 317 423,77	22,74%
Segnaletica verticale	€ -	€ 134 428,50	€ 16 475,00	€ 150 903,50	2,12%
A1 LAVORI	€ -	€ 3 418 433,58	€ 778 275,15	€ 4 196 708,73	100,00%
A2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ -	€ -	€ -	€ 61 958,20	
SOMMANO TOT. APPALTO	€ -	€ 3 418 433,58	€ 778 275,15	€ 4 258 666,93	

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 dovranno essere eseguite a cura dell'impresa aggiudicataria almeno per un importo minimo pari alla percentuale del 50,01% dell'importo di detta categoria.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni o lavorazioni indicate nella tabella seguente non possono formare oggetto di ulteriore subappalto

- **OG03**
- **OS10, segnaletica orizzontale e verticale;**

ART. N. 9 CONDIZIONI DI APPALTO

ART. N. 9.1 CONDIZIONI AMBIENTALI

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) Di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;

b) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere);

c) Di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, alla quantità, alla utilizzabilità e alla effettiva disponibilità di acqua per l'irrigazione e la manutenzione.

d) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

e) Di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

f) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.

g) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori.

h) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.

i) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

j) di essere perfettamente edotto dei tempi richiesti per la corretta e puntuale esecuzione dei lavori e dei servizi da compiere in relazione alla loro natura;

k) di aver tenuto conto di quanto prescritto dal D.P.R. 177 del 14/09/2011 nonché dall'art. 66 del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i. per quanto attiene i lavori negli ambienti sospetti di inquinamento.

l) Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri derivanti dai tempi previsti per i pagamenti.

m) Di aver tenuto conto di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto.

n) Di ritenere il progetto esaustivo e realizzabile.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

ART. N. 9.2 DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al D.LL. il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

ART. N. 9.3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

L'esecuzione di quanto oggetto del presente Capitolato non prevede che il soggetto aggiudicatario tratti dati personali di cui Città metropolitana di Venezia sia Titolare del trattamento. Tuttavia, la presentazione dell'offerta implica la garanzia che, qualora ciò dovesse risultare necessario, l'Aggiudicatario comunicherà tale circostanza alla Città metropolitana di Venezia e si impegna sin d'ora a conformarsi alla normativa di riferimento, in particolare al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al Reg. UE 2016/679, nonché alle istruzioni contenute nell'eventuale nomina quale Responsabile del trattamento. Il Titolare del trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge.

ART. N. 9.4 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento delle attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Città metropolitana di Venezia e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

Qualora venga promossa nei confronti della Città metropolitana di Venezia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

Nell'ipotesi di cui sopra, Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456, c.c., fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

L'Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Città metropolitana di Venezia, il quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

Restano esclusi dalla titolarità della Città metropolitana di Venezia tutti i marchi brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall'Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Città metropolitana di Venezia.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Città metropolitana di Venezia avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456, c.c..

ART. N. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto potrà essere autorizzato solamente per i lavori o le parti di opere ovvero servizi e forniture ovvero le parti di essi che l'appaltatore avrà indicato in fase di gara.

Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo (che è esso stesso un subappalto nel quale parte o tutti i materiali o mezzi sono forniti dall'appaltatore, ma permangono l'organizzazione ed il rischio in capo al cottimista) è consentito e disciplinato dall'art. 119 del Codice e, quanto alle cause generali di esclusione, dagli artt. 94-98 dello stesso Codice, nonché dal D.Lgs. 81/2008, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nei limiti indicati nei commi 1 e 2 del citato art. 119.

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 8.1 del presente C.S.A.:

- La categoria prevalente può essere subappaltata nel limite massimo del 49,99%.

L'affidatario deve ottenere dalla Stazione Appaltante l'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice e trasmettere al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) della ditta subappaltatrice.

Resta inteso che nessun dipendente della Ditta Subappaltatrice potrà essere accettato in cantiere dal D.L. dal CSE, o da persona da questi delegata, se non sia stata precedentemente trasmessa all'Ufficio di Direzione Lavori ed al CSE da parte dell'Appaltatore, tutta la documentazione dovuta, compresi l'autorizzazione ed il contratto.

La percentuale globale massima di lavori subappaltabili è stabilita all'art. 8 del presente C.S.A.

Il subappalto potrà essere autorizzato dopo che la S.A. abbia verificato la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice e solamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. che, nel caso che il contratto di subappalto sia di importo maggiore di Euro 150.000,00, non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159.

2. che sia dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9, con la presentazione di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Ai sensi dell'art. 119 c. 11 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini della corresponsione diretta, al subappaltatore o al cottimista, delle prestazioni da essi eseguite, l'appaltatore dovrà produrre, prima della emissione del certificato di pagamento relativo a ciascun S.A.L. una dichiarazione idonea alla specificazione degli importi da liquidare all'appaltatore e a ciascuno dei subappaltatori e cottimisti unitamente alla proposta motivata di pagamento. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'appaltatore e da ciascuno dei subappaltatori e cottimisti.

Entro i dieci giorni successivi alla emissione di ciascun certificato di pagamento, l'appaltatore dovrà produrre copia delle regolari fatture emesse nei suoi confronti da ciascuno dei subappaltatori e dei cottimisti, relative ai pagamenti spettanti e indicati nella dichiarazione congiunta.

L'eventuale ritardo nella presentazione di dette fatture darà luogo ad un corrispondente allungamento dei tempi di pagamento.

In caso di mancato pagamento diretto, l'Appaltatore dovrà fornire le fatture quietanzate dal Subappaltatore, non oltre 20 gg. dall'avvenuto pagamento da parte della Città metropolitana di Venezia. Il contratto fra Appaltatore e Subappaltatore non dovrà contenere clausole con tempi di pagamento diversi e, anche laddove presenti dette clausole, dovrà comunque fornire le fatture quietanzate nei termini predetti, pena l'attivazione della clausola risolutiva espressa.

Al fine di una corretta verifica l'Impresa è tenuta a trasmettere l'elenco delle fatture emesse dal/i subappaltatore/i controfirmata dalla/e stessa/e. Non si provvederà a pagare i successivi certificati di pagamento in assenza delle predette fatture e del riepilogo.

Il D.L. e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Si richiama l'attenzione su quanto segue:

- il contratto di subappalto dovrà evidenziare, a pena di nullità, i costi della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, il costo della manodopera (entrambi corrisposti senza alcun ribasso) e la clausola della tracciabilità che si riporta in fac-simile di seguito:

  "L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."

- In caso di lavori da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e/o in ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo D.lgs. per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del D.P.R. 14/09/2011 n. 177, il contratto dovrà essere certificato da ente/organismo preposto.
- L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività di subappalto o cottimo, dovrà:
  - controllare e monitorare che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (c. 12).

- controllare che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, l'ispettore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (c. 12).
- indicare, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese Subappaltatrici, compresi i Cottimisti, e per ciascuna riportare i relativi dati di iscrizione per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (art. 105, c. 15 del Codice);
- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni

Resta inteso che:

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (c. 6);
- l'Amministrazione Committente, anche se ha autorizzato il subappalto, resta estranea e sollevata da ogni rapporto contrattuale intercorrente tra l'Appaltatore e tutte le Ditte subappaltatrici.

ART. N. 10.1 COTTIMO

Il cottimo soggiace alla medesima disciplina autorizzatoria prevista dall'art. 119 del Codice per il subappalto e, pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono sussistere tutte le condizioni previste dal citato art. 119.

La verifica dei requisiti di qualificazione del cottimista sarà condotta, da parte della Stazione Appaltante, con riferimento al valore complessivo dei lavori affidati a cottimo, ovvero al valore della parte d'opera che deve realizzare il cottimista, risultante dalla somma dell'importo oggetto del contratto di cottimo (valutato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, al lordo quindi dell'eventuale ribasso applicato dal cottimista) e del valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore. Per consentire tale verifica l'Appaltatore, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare il valore dei mezzi e dei materiali che intende fornire al cottimista.

ART. N. 10.2 DISTACCO DI MANODOPERA

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 94 del Codice.

L'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può respingere la comunicazione di distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

ART. N. 10.3 NOLEGGIO A FREDDO E A CALDO DI MEZZI D'OPERA

Non sono autorizzati noli a caldo per fresatura e stesa di bitumi e conglomerati.

L'Appaltatore non potrà stipulare contratto di noleggio a freddo e a caldo:

- con società facenti capo a personale dipendente (ovvero il cui titolare o soci di maggioranza siano dipendenti, loro familiari, loro congiunti o loro conviventi) dallo stesso Appaltatore o dalla Committente;
- con società che abbiano ceduto personale all'Appaltatore nei 6 (sei) mesi antecedenti la stipula del contratto, ovvero la consegna lavori, qualora antecedente;
- con società che hanno presentato un'offerta di importo più basso nell'ambito della medesima procedura di gara.

L'importo complessivo dei noli e comunque a favore di un medesimo operatore economico o ad operatori da esso controllati o ad esso collegati, non potrà superare percentuali del valore complessivo dell'appalto definite congrue dalla Committente. L'azienda di noleggio dovrà essere in regola con le previsioni di cui alla normativa antimafia, ovvero iscritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella "white list" istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa.

L'Appaltatore dovrà indicare, prima della verifica tecnico/professionale propedeutica alla consegna delle attività contrattuali, l'impresa a cui intende rivolgersi per l'eventuale noleggio dei mezzi d'opera necessari. Ai fini del relativo riscontro da parte della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore, ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, dovrà consegnare copia dei contratti di nolo, delle fatture emesse dalla ditta di noleggio con allegato il dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali e dei cantieri nei quali sono stati utilizzati, ai fini del relativo riscontro con la documentazione d'appalto.

ART. N. 10.4 DISPOSIZIONI GENERALI.

In ogni caso al subappalto/cottimo abusivo sarà applicato l'art. 21, L. 646/1982 quanto alle norme penali e la stazione appaltante valuterà la risoluzione del contratto d'appalto.

L'ispettore di cantiere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Allegato II del Codice sarà tenuto al controllo sull'attività da parte dei subappaltatori.

ART. N. 10.5 SUBAPPALTO A CASCATA

Le opere previste come subappaltabili nel presente capitolato non possono, a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire:

1) il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
2) garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
3) di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

ART. N. 11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. N. 11.1 GENERALITÀ

Ai sensi dell'art. 117, comma 13, del Codice (Garanzie di raggruppamenti temporanei), in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Nel caso di cui all'articolo 68 del Codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

In caso di consegna di urgenza delle opere, la mancata presentazione delle polizze di Garanzia definitiva e di RCT/O **entro i 10 (dieci) giorni successivi** al verbale di consegna determina l'interruzione dei lavori, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del rapporto.

ART. N. 11.2 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (GARANZIA PROVVISORIA)

Ai sensi dell'art. 106 del Codice è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento), dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara che copra la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La cauzione deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che l'ha rilasciata, verso il concorrente a rilasciare la cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.

La garanzia fidejussoria sarà conforme agli schemi tipo 1.1 (unico garante) o 1.1.1 (più garanti) previsti nell'allegato A) al D.M. 16/09/2022, n. 193.

L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nei casi e nei modi previsti dall'art. 106 del Codice.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta

ART. N. 11.3 GARANZIE DA PRESENTARE AD AGGIUDICAZIONE AVVENUTA (GARANZIA DEFINITIVA)

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo, rilasciata dai soggetti e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice, dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante per l'approvazione, riservandosi lo stesso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi del comma 6 dell'art. 117 del Codice, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia fidejussoria sarà conforme agli schemi tipo 1.2 (unico garante) o 1.2.1 (più garanti) previsti nell'allegato al D.M. 16/09/2022, n. 193.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, del Codice la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

ART. N. 11.4 GARANZIE A COPERTURA DEI DANNI SUBITI DALLA S.A. E CAGIONATI A TERZI (ART. 117 CO. 10 DEL CODICE)

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo da assicurare è pari all'importo del Quadro Economico dell'intervento: € 4.258.666,93.

La stessa polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

ART. N. 11.5 GARANZIE DA PRESENTARE PER L'ANTICIPAZIONE

L'esecutore dei lavori, qualora intenda richiedere l'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125 del Codice, è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria sarà conforme agli schemi tipo 1.3 (unico garante) o 1.3.1 (più garanti) previsti nell'allegato al D.M. 16/09/2022, n. 193.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

ART. N. 11.6 COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O

L'appaltatore è tenuto a depositare agli atti copia di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa dell'attività dell'appaltatore) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l'annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza RCT/O dell'attività dell'appaltatore determina l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la decadenza della aggiudicazione del contratto/appalto e l'escussione della garanzia fideiussoria provvisoria.

L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso– lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti di Città metropolitana di Venezia di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

ART. N. 11.7 GARANZIE DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO (ART. 117, COMMA 9, CODICE)

L'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice, è obbligato a costituire una cauzione di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

La garanzia fidejussoria sarà conforme agli schemi tipo 1.4 (unico garante) o 1.4.1 (più garanti) previsti nell'allegato al D.M. 16/09/2022, n. 193.

ART. N. 11.8 COPERTURA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE (ART. 117, COMMA 11, CODICE)

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 del Codice il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi del comma 11 dell'art. 117 del Codice.

Visto che l'importo dei lavori non supera il doppio della soglia, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo non deve stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi del comma 11 dell'art. 117 del Codice.

ART. N. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e rispettare, per le varie categorie di maestranze impiegate nello svolgimento dei lavori, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assunzione, retribuzione e tutela per assistenza e assicurazioni sociali, igiene, salute, sicurezza, prevenzione e infortuni sul lavoro. In particolare, ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori l'Appaltatore ha l'obbligo di:

1. applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
2. rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

Tutti gli oneri da ciò derivanti saranno a carico dell'Appaltatore: a garanzia di ciò, il Responsabile del Procedimento in sede di redazione del certificato di pagamento per rate in acconto, o a saldo, tratterrà sull'importo netto progressivo dei lavori, la ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento) ai sensi dell'art. 11, c. 6 del Codice. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore, qualora fosse una Cooperativa, è obbligato ad applicare quanto menzionato in precedenza anche ai propri Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per sé medesimo, nonché per le Ditte ad esso aderenti, ovvero per le Ditte che eseguiranno per Suo conto lavori in subappalto, cottimo e prestazioni per noli a caldo.

L'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle condizioni anzidette, inoltre, lo sarà, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice, anche per gli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato ai disposti:

- Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie;
- Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche;
- Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni;
- Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;
- Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili;
- Legge 383/01 sul lavoro sommerso.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 8 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Codice.

L'appaltatore e il sub-appaltatore garantiscono al D.L. l'accesso ai dati e alle informazioni necessari a verificare la regolarità retributiva e contributiva delle rispettive maestranze.

ART. N. 12.1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, prima dell'inizio dei lavori L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 del Codice.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

ART. N. 13 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. N. 13.1 ONERI GENERALI

Sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, in quanto si intende compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato.

1. La presentazione, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice e prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per

la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo dovrà essere aggiornato con cadenza bisettimanale e in ogni caso di richiesta del D.L. effettuata con O.d.S.;

2. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che l'esemplificazione diminuisca la generalità dell'impegno, le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comuni, dalle Province, dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed Istituti finanziatori, dall'A.N.A.S., dai collaudatori, dall'ENEL, dalla Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.

3. L'Appaltatore provvederà a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula di una polizza contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tale da coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere alla copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.

4. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

5. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particolare, a questo proposito, quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e dall'art. 11 del Codice.

6. Osservare le norme in applicazione della Legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, quando necessita.

7. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, l'Appaltatore assume l'obbligo di denunciare alla Direzione Lavori le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. (art. 35 del capitolato generale) o soggette, comunque, alle norme del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Soltanto l'Ente Appaltante avrà figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

8. Provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri che dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di «guardia particolare giurata» così come prescritto dall'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.

9. Disporre, a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori n. 1 cartello di cantiere recante le indicazioni relative all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita, secondo le disposizioni del D.P.R. 380/2001, all'art. 27, comma 4 e della Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990. In particolare per quanto riguarda i contenuti dovranno essere rispettati: l'art. 119, comma 13 del Codice (prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese), l'art. 12 del D.M. Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici), l'art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori. Tale cartello dovrà indicare:

   - il titolo del progetto delle opere da realizzare;
   - l'importo delle opere da realizzare;
   - le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);
   - gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
   - la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);
   - l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);

- le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- il nome del progettista architettonico;
- il nome del progettista delle strutture;
- il nome del progettista degli impianti;
- il nome del direttore dei lavori;
- il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- il nome del direttore di cantiere;
- i responsabili delle imprese subappaltatrici.
- la scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d'asta e oneri sicurezza;
- il ribasso d'asta;
- il nome del responsabile del procedimento;
- la durata dei lavori.

10. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e secondo gli schemi del D.M. 10 luglio 2002.

11. Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l'Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisionali necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno essere complete delle necessarie protezioni. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee delle superfici necessarie per costruire le opere sopraccitate, eccedenti quelle previste nel Piano Particellare allegato al progetto, saranno a completo e totale carico dell'Appaltatore.

12. Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni, e dalla Direzione Lavori

13. Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall'esecuzione di opere intersecanti ferrovie, autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando l'Ente Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. Saranno a carico dell'Ente Appaltante gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto e per eventuali depositi cauzionali purché non riguardino obblighi a carico dell'Appaltatore, ferma restando la facoltà dell'Ente Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore stesso nel caso in cui per motivi da quest'ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli Enti competenti.

14. Eseguire, a proprie complete cure e spese, tutte le ulteriori indagini e prove, anche geotecniche, che riterrà necessarie per avere la conferma della validità dei dati forniti dall'Ente Appaltante.

15. Ottenere da parte degli Enti preposti quali INAIL, SPISAL, VIGILI DEL FUOCO, ANAS, COMUNI, PROVINCE, CONSORZI, VENETO STRADE, ecc. e di tutti gli enti interessati dall'esecuzione delle opere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni (compreso ordinanze per la disciplina della circolazione stradale) e i permessi necessari.

16. Sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale; nonché la spesa se ritenuta necessaria per la D.L., per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un

idoneo laboratorio di cantiere e le spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le attrezzature in dotazione saranno quelle usuali per l'esecuzione delle prove su materiali e manufatti relativi alle opere appaltate.

17. Sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato Speciale, nonché per le operazioni di prova, statica e dinamica. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali nonché le pratiche di cui alla Legge 1086/71.

18. Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante l'esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.

19. Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di tutti gli obblighi di Legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che egli vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori stessa. E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

20. Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a propria cura e spese al tracciamento plano-altimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, fino ad avvenuto collaudo, i caposaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna.

21. Provvedere all'impianto, nell'area di cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, adeguatamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di telefono, modem e personal computer. Le spese per abbonamenti, canoni e consumi saranno a completo carico dell'Appaltatore.

22. Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

23. Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e /o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una penale pari al 10% della penalità previste dallo Schema di contratto per il ritardo nell'ultimazione delle opere, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il capitolato generale di appalto per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

24. Fornire fotografie o riprese filmate delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste dell'Ente Appaltante e della D.L. L'appaltatore deve comunque produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

25. Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su idonea area da procurarsi a propria cura e spese o su eventuali siti indicati dalla D.L.

26. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.

27. Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti degli impianti, eventuali trasporti di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura.

28. La protezione mediante fasciatura, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non risultino agevolmente rimuovibili, onde proteggerli dal rischio di rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia restituito come nuovo.

29. Lo sgombero e la pulizia degli spazi adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

30. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.

31. Per ognuno dei manufatti prefabbricati sia essi previsti nel progetto sia proposti dall'appaltatore in sostituzione di manufatti previsti in opera, l'appaltatore medesimo dovrà presentare tavole di progetto e relazione di calcolo strutturale in ottemperanza alle NTC/2018 ed alle altre norme tecniche relative alle costruzioni.

32. Resta inteso che, qualora la Stazione Appaltante accedesse alle richieste dell'Appaltatore in merito alle suddette modifiche, la stessa non corrisponderà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo per la diversa qualità o quantità delle suddette opere, ne' per i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in conseguenza alla riprogettazione e al rifacimento dei calcoli, né per le eventuali e maggiori quantità di magisteri correlati alle strutture prefabbricate che si dovessero realizzare conseguentemente all'adozione delle summenzionate richieste dell'Appaltatore.

33. Adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di amianto, qualora nelle opere appaltate si riscontrasse la presenza di detto materiale, attraverso l'adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che risultino rispettosi della seguente normativa:

- Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità;
- D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III;
- Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto;
- D.G.R. n. 265 del 15 marzo 2011 - Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione - linee interpretative regionali (Bur n. 26 del 05/04/2011)
- D.G.R. n. 1773 del 28 agosto 2012 -Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000.

34. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

35. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

36. I tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

37. In riferimento ai lavori da eseguirsi in sede stradale saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni e i disciplinari emessi dagli enti proprietari delle strade.

38. L'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori e il rispetto del tempo utile per dare i lavori finiti, e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti e necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

39. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera, compreso il rispetto del nuovo Codice della Strada e del rispettivo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). In particolare, l'Impresa dovrà predisporre il piano segnaletico previsto dal suddetto Regolamento di attuazione prima dell'inizio dei lavori.

40. L'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici.

41. L'Impresa appaltatrice è altresì tenuta ad inviare per conoscenza a Città metropolitana di Venezia copia della denuncia alla Compagnia assicuratrice di tutti i danni causati nello svolgimento dei lavori oggetto dell'Appalto.

42. L'obbligo di comunicare, con almeno 3 giorni di anticipo, gli interventi pericolosi da eseguire, già individuati nel PSC come lavori aventi rischio elevato e comunque in tutti i casi in cui il rischio della lavorazione da compiere comporta rischi particolarmente elevati (a titolo di esempio ma non esaustivamente: possa di manufatto per impianto di sollevamento, infissione di palancole, lavori in ambienti confinati, lavori in zone Atex, ecc.).

43. Per quanto attiene alla fornitura e posa in opera delle barriere stradali il cui importo previsto in progetto è indicato nella voce A.1.2 – categoria OS12-A, oltre alla fornitura e posa i opera, rimane a carico dell'Appaltatore sui tratti di strada preventivamente indicati in corso d'opera dalla Stazione Appaltante, la corretta posa in opera delle barriere, composta da relazione di calcolo e relazioni specialistiche, compreso prove ed indagini sul posto,

elaborati grafici planimetrici e di dettaglio costruttivo. In tal senso l'E.P.U. del progetto comprende già le voci elementari delle barriere da porre in opera. Tutti gli elaborati progettuali predisposti e consegnati dall'Appaltatore dovranno essere firmati da tecnici specializzati regolarmente iscritti ai competenti Ordini Professionali.

44. Nel presente appalto sono già compresi e compensati tutti gli oneri, materiali e magisteri ed autorizzazioni, nonché quant'altro necessario per l'esecuzione delle lavorazioni con orario notturno secondo le disposizioni fornite all'atto esecutivo dalla Direzioni e Lavori. In merito, l'orario di lavoro notturno dovrà essere ricompreso dalle ore 20,00 alle ore 6,00, salvo diverse indicazioni date dalla Direzione Lavori e/o dalla Stazione Appaltante. Le lavorazioni in orario notturno trovano riscontro nel cronoprogramma dei lavori nella Zona di lavorazione n.5.

45. Nel presente appalto sono già compresi e compensati tutti gli oneri di trasporto, per qualsiasi distanza, del materiale di risulta dalle lavorazioni di progetto alle PP.DD. compresi i relativi oneri di conferimento per lo smaltimento e/o recupero del medesimo materiale.

Nel caso sia necessaria una procedura terre e rocce da scavo

46. L'Appaltatore dovrà garantire l'accettazione regolare e continuativa all'impianto di destinazione del materiale proveniente dagli scavi, salvo cause di forza maggiore non imputabili allo stesso che dovranno essere tempestivamente segnalate e opportunamente documentate (non è considerata causa di forza maggiore la non disponibilità di automezzi, personale e ricezione negli impianti di recupero/smaltimento). Qualora dette cause non consentissero il rispetto della programmazione, Città metropolitana di Venezia potrà aggiornare la pianificazione o ordinare all'Aggiudicatario il potenziamento dei mezzi e della manodopera e quanto altro indispensabile per consentire l'ultimazione del programma nei termini inizialmente previsti. In nessun caso l'Aggiudicatario potrà avanzare pretese o richieste di nuovi o maggiori compensi; di contro l'inosservanza ingiustificata delle disposizioni del presente articolo saranno considerate inadempienze e pertanto soggette a penalità. In caso di indisponibilità temporanea alla ricezione del materiale all'impianto individuato (fermo impianto), l'Appaltatore dovrà provvedere ad individuare un impianto alternativo (autorizzato ai sensi della normativa vigente), proprio o di terzi, resosi disponibile per garantire in ogni caso la continuità del lavoro, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Città metropolitana di Venezia.

Nel caso sia necessaria una procedura terre e rocce da scavo semplificata, prevista dal D.P.R. 120/2017 artt. 20, 21 e 22.

47. L'Appaltatore dovrà presentare all'ARPA, attraverso portale dedicato, la procedura prevista all'art. 21 del D.P.R. 120/2017 inviando gli allegati opportunamente compilati come indicato nel sito web;

48. Terminati i lavori dovranno esser consegnati gli elaborati cartografici as-built in formato pdf e in formato shapefile o dwg georiferito secondo il sistema geodetico nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 (epoca 2008), del datum ETRS89, coerente con la Rete Dinamica Nazionale UTM/RDN2008 zona 33 Nord (codice EPSG: 6708).

A riguardo delle migliorie offerte in fase di gara.

49. L'offerta tecnica proposta dall'Appaltatore in sede di gara è onere e obbligo contrattuale. La mancata applicazione delle misure dichiarate ed offerte in sede di gara comporteranno penali commisurate al VALORE DELLA mancata applicazione della miglioria offerta moltiplicata per 3; tale valutazione sarà proposta dal D.LL. e comminata dal RUP. Qualora le inadempienze fossero rilevanti il RUP potrà adottare la risoluzione in danno del contratto.

ART. N. 13.2 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI VINCOLI NELLE LAVORAZIONI

Su tutti i tratti di intervento	1. Durante i giorni lavorativi e per tutta la durata del cantiere le lavorazioni potranno essere eseguite nelle seguenti fasce orarie 8:30-17.30. 2. Non sono ammesse lavorazione il sabato e la domenica. 3. La DL potrà chiedere l'esecuzione di lavorazioni durante il periodo notturno in contesti particolarmente critici per la viabilità. 4. In prossimità delle intersezioni con le strade laterali la gestione del traffico stradale dovrà avvenire obbligatoriamente mediante l'impiego di movieri, mentre nei tratti rimanenti il traffico potrà essere regolato mediante l'istituzione di un senso unico alternato e l'ausilio di un semaforo; 5. Per tutta la durata dei lavori, le tratte di viabilità riaperte al traffico, dovranno essere mantenute pulite e prive di detriti; 6. Ogni venerdì e nei giorni precedenti una festività la viabilità dovrà essere ripristinata con asfalto steso a regola d'arte; 7. in caso di festività, manifestazioni o specifiche richieste del comune ove si interviene i lavori

	dovranno essere interrotti previa messa in sicurezza del cantiere e della sede stradale.

ART. N. 13.3 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al R.U.P., alla D.L. (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

L'Appaltatore e/o i suoi dipendenti dovranno assumere comportamenti e linguaggi cortesi e improntati a correttezza in ogni relazione con il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il R.U.P., la D.L. (o i soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere) e con qualsiasi altro funzionario o dipendente di Città metropolitana di Venezia.

In nessun caso potranno essere tollerati linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese e al loro verificarsi il D.L. redigerà un richiamo scritto all'Appaltatore.

ART. N. 13.4 OBBLIGO DI RISULTATO – RINUNCIA AD ECCEZIONI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto stabilito dal Contratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 1462, c.c., l'obbligo dell'Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non potrà in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora l'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente.

L'Appaltatore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione della prestazione, con facoltà di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L'Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall'art. 1460, c.c.

ART. N. 13.5 OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI

È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto con le modalità indicate nell'art. 17 dl presente C.S.A. e nel Codice.

ART. N. 13.6 OBBLIGO DELLA PROVA DI EQUIVALENZA

Qualora l'Appaltatore intenda utilizzare materiali diversi da quelli prescritti nelle specifiche tecniche del Capitolato o nell'E.P. dovrà dimostrarne l'"equivalenza", ai sensi dell'art. 34, § 8, Direttiva 2004/17/CE e dell'art. 79 del Codice.

Il D.L. conserva, comunque, la massima discrezionalità nell'accettazione dei materiali.

ART. N. 14 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E VERSO TERZI

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.

L'Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività.

L'Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Stazione Appaltante né sollevare l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere e disegni, l'accettazione dei materiali da parte di Città metropolitana di Venezia e/o della D.L. non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a risarcire i danni arrecati a Città metropolitana di Venezia o a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia Città metropolitana di Venezia che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la D.L. avrà impartito.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Stazione Appaltante potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la stessa inviterà l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo dell'appalto, la Stazione appaltante sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all'apposito articolo del presente Capitolato.

L'Appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini su accennati, dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti, di quelli dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi e di tutto il personale impegnato nell'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l'Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.).

L'Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Stazione Appaltante le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate.

Qualora verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Stazione Appaltante potrà sospendere le attività intimando all'Appaltatore un termine perentorio per l'adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell'Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Stazione Appaltante per l'adeguamento, quest'ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

L'eventuale tolleranza da parte di Città metropolitana di Venezia dell'inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia di Città metropolitana di Venezia ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che essa si riserva comunque di far valere.

ART. N. 15 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

ART. N. 15.1 OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'Appaltatore è tenuto alla più stretta osservanza della normativa in materia ambientale e ad adottare tutte le iniziative e le misure di prevenzione atte a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente ed evitare eventi lesivi delle matrici ambientali, ai sensi dell'art. 57 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga, durante l'esecuzione dei lavori, ad osservare e far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti ed ai subappaltatori, tutte le norme di legge per la protezione ambientale.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto di seguito specificato al fine di garantire la tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione, demolizione, escavazione e da attività di manutenzione, eseguite presso il cantiere;

L'Appaltatore garantisce, inoltre, per se e per i subappaltatori, di adeguarsi alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara, nonché alle disposizioni legislative vigenti ed applicabili, di carattere comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale, qualora non

richiamate espressamente nel presente Capitolato, impegnandosi altresì, nello specifico, per se e per i suoi subappaltatori, a rispettare le disposizioni del D.L.

ART. N. 15.2 GESTIONE DEI RIFIUTI

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", sarà considerato "**produttore**" dei rifiuti derivanti dalle attività al medesimo commissionate e, pertanto, dei rifiuti generati dalle lavorazioni e dalle attività necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di gestire i materiali derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, ed in particolare dalle attività di demolizione e di manutenzione (a titolo esemplificativo: conglomerato bituminoso, fresato d'asfalto, calcestruzzo) come "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. L'Appaltatore è pertanto obbligato a gestire i materiali di risulta derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, esclusivamente come "rifiuti" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a)

Laddove ne sussistano i presupposti e le condizioni, la cui osservanza dovrà essere preliminarmente garantita dall'Appaltatore medesimo, le "terre e rocce da scavo" potranno essere gestite come "sottoprodotti" ed essere assoggettate al regime previsto dal D.P.R. 120/2017; per esse si riconosce la facoltà, riservata all'Appaltatore, di una gestione derogatoria alle condizioni stabilite nel punto di cui sopra - ed è pertanto obbligato a conferirle in impianti di recupero o, in via residuale, di smaltimento, debitamente autorizzati, alle condizioni di seguito riportate.

l'Appaltatore, con riguardo all'espletamento di attività di manutenzione da infrastrutture, si impegna a garantire l'osservanza delle condizioni espressamente stabilite dal disposto di cui all'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., laddove decida di avvalersi delle condizioni derogatorie previste da tale disposto; al riguardo, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, laddove richiesto, qualsivoglia documentazione (es. documento di trasporto; modulo di valutazione tecnica del materiale; titolo legittimante il godimento dell'area adibita a "deposito temporaneo") tale da legittimare l'osservanza delle condizioni stabilite dal succitato articolo 230.

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore si assume piena ed effettiva responsabilità, di ogni aspetto amministrativo ed operativo relativo alla produzione, raccolta, trasporto, avvio a recupero e/o smaltimento, dei rifiuti generati dalla propria attività, sollevando Città metropolitana di Venezia da qualsiasi responsabilità concernente la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività lavorative eseguite dal medesimo Appaltatore, il quale si assumerà pertanto gli oneri e le responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, come stabiliti dall'articolo 188 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i; in particolare, l'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti generati dalla propria attività, è tenuto a:

1) provvedere ad una corretta classificazione e caratterizzazione di ciascuna tipologia di rifiuto generato e ad una precisa attribuzione del codice CER secondo i capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2) disporre, in previsione o in occasione del conferimento (eventuale) dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, di documentazione attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", per la specifica categoria di discarica, e provvedere ad eseguire analisi sul rifiuto in occasione del conferimento ad impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i., oppure, in caso di conferimento ad impianti autorizzati al recupero in regime ordinario, laddove espressamente richiesto dal gestore dell'impianto oppure contenuto nelle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

3) rispettare le condizioni temporali e/o quantitative, nel senso delle limitazioni di tempo e/o di volume del "deposito temporaneo" dei rifiuti, nonché le altre condizioni prescritte ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., impegnandosi ad utilizzare a tale scopo, in qualità di custode, qualora interne alle aree di cantiere, oppure, in alternativa, aree esterne al cantiere che siano in disponibilità dell'Appaltatore medesimo, restando in capo a quest'ultimo l'onere di attrezzarle in maniera adeguata alle tipologie di rifiuti prodotti e di disporre di un titolo di godimento legittimo, adottando, a proprie cure e spese, tutte le misure finalizzate al rispetto delle condizioni e modalità di conduzione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; La scelta delle aree dovrà essere preventivamente autorizzata da Città metropolitana di Venezia;

4) conferire i rifiuti prodotti a soggetti autorizzati alle operazioni di recupero o di smaltimento, avvalendosi, in virtù dell'assunzione degli oneri e delle responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, stabiliti dall'articolo 188 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, di ditte ed impianti in possesso di regolari e vigenti autorizzazioni/iscrizioni, avvalendosi di imprese autorizzate, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 208-210 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., oppure ai sensi delle procedure semplificate di cui agli articoli 214-216, oppure autorizzate ai sensi degli articoli 29-bis e seguenti del Titolo III-bis della Parte seconda ("Autorizzazione integrata ambientale") di cui al medesimo d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad impianti rientranti in tale campo di applicazione, verificandone, in particolare, la durata e le

tipologie di codici CER ammissibili all'impianto (riscontrando, quindi, che le tipologie di rifiuti ad esso conferite risultino comprese ed inserite nel provvedimento autorizzativo);

5) avvalersi di imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, relativamente allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oppure, in alternativa, disporre di provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, qualora l'Appaltatore medesimo, in qualità di produttore iniziale di rifiuti non pericolosi, provveda ad effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, riscontrando, nello specifico, che l'impresa incaricata delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia iscritta all'Albo per le categorie e classi di iscrizione con riferimento alla specifica natura ed al codice CER che si intende far trasportare ed altresì che il mezzo di trasporto, utilizzato dal vettore prescelto per il trasporto dei rifiuti, sia contemplato espressamente nel provvedimento di iscrizione all'Albo esibito;

6) verificare, nelle circostanze in cui si ricorra all'ausilio di un Intermediario di rifiuti senza detenzione, che lo stesso soggetto sia munito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8;

7) compilare, datare e firmare, in occasione di ogni trasporto di rifiuti, il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in cui dovrà comparire, in qualità di "produttore" del rifiuto, esclusivamente l'Appaltatore medesimo. In nessuna circostanza Città metropolitana di Venezia dovrà risultare quale "produttore" del rifiuto generato dalle attività eseguite dall'Appaltatore;

8) riscontrare la restituzione, da parte del trasportatore, della quarta copia del formulario di identificazione entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso, ovvero alla scadenza del predetto termine provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario;

9) provvedere ad inoltrare copia della quarta copia del formulario di identificazione ad Città metropolitana di Venezia, qualora ne venga fatta richiesta da parte di quest'ultima;

10) tenere a disposizione della D.L. tutta la documentazione concernente la gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dall'esecuzione del presente appalto;

11) accertarsi che, durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia, verificando, in particolare, l'applicabilità della normativa ADR ("Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada");

12) tenere presso il luogo di produzione ed aggiornare il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti debitamente numerato e vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, laddove esso sia prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati, con le modalità e la periodicità di annotazioni di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

13) garantire, in qualità di produttore di rifiuti, l'osservanza degli adempimenti normativi sul controllo della tracciabilità di rifiuti, laddove prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati.

Città metropolitana di Venezia ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, copia del registro e dei relativi formulari di identificazione e/o delle schede Sistri, nonché dei documenti di trasporto, e delle autorizzazioni dei propri fornitori, al fine di verificarne la corretta gestione.

ART. N. 15.3 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Con riguardo alle "terre e rocce da scavo" derivanti da operazioni di escavazione eseguite dall'Appaltatore, si dispone che quest'ultimo, laddove intenda gestire tali materiali come "sottoprodotti" assoggettati al regime di cui al D.P.R. 120/2017, deve preliminarmente verificarne e dimostrarne la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che possano legittimare la gestione derogatoria;

Nel caso di gestione delle "terre e rocce da scavo" - derivanti dalle attività oggetto dell'appalto -, ai sensi della normativa espressa dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 120/2017, l'Appaltatore è riconosciuto quale unico detentore/produttore. Pertanto, detenendone, quale unico soggetto, la disponibilità, avrà l'obbligo di redazione, compilazione e trasmissione all'ARPAV, attraverso portale dedicato, la procedura prevista all'art. 21 del D.P.R. 120/2017 inserendo i dati come indicato nel sito internet di ARPAV, che sarà successivamente recapitata all'ente che ha approvato il progetto.

L'Appaltatore riconosce espressamente che le "terre e rocce da scavo" potranno essere assoggettate al regime di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 120/2017, solo ed esclusivamente qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa come richiamata, riconoscendo di avere l'obbligo di garantire ed assicurare preliminarmente, tra le altre, la certezza della destinazione all'utilizzo presso siti determinati nonché la garanzia del rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

l'Appaltatore, in qualità di soggetto proponente, evidenzierà di rispettare le condizioni legittimanti la gestione di tali materiali come “sottoprodotti”.

L'Appaltatore si impegna, in caso di modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione sopra richiamata, a comunicare tale variazione al Comune del luogo di produzione ed all'Arpav territorialmente competente; Egli si impegna, inoltre, a confermare all’Arpav e al Comune, territorialmente competenti, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Occorre precisare che l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali sarà accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto di cui all’allegato 6 del D.P.R. 120/2017.

È fatto obbligo per l'Appaltatore di conferire in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati, i quantitativi di terre e rocce da scavo che dovessero risultare contaminate con riferimento alla destinazione d'uso, oppure qualora non ricorrano le condizioni ed i presupposti sanciti dalla normativa su richiamata. È fatto salvo, tuttavia, il rispetto, da parte dell’impresa, delle disposizioni regionali e provinciali più restrittive eventualmente vigenti in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo, nonché delle relative procedure operative, amministrative e gestionali.

ART. N. 15.4 GESTIONE DEL RUMORE

L’Appaltatore è responsabile delle emissioni di rumore generate all’interno dei cantieri e derivanti dall’utilizzo di impianti e macchine nelle zone di lavoro.

L’appaltatore si obbliga a garantire il rispetto delle normative vigenti; in particolare, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

L’Appaltatore ha l’obbligo, di dotarsi, laddove prescritto dal Comune e nelle modalità e forme stabilite dallo specifico Regolamento Comunale o dal Piano di Zonizzazione Acustica, di specifica autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee. Se tale autorizzazione in deroga non fosse necessaria l’Appaltatore dovrà provvedere alla mera comunicazione e comunque garantisce di attenersi alle disposizioni locali (Comune/Provincia) sugli orari e livelli di rumore ammessi.

ART. N. 15.5 GESTIONE SCARICHI DI ACQUE REFLUE

L’Appaltatore garantisce, in assenza di espressa autorizzazione allo scarico di acque reflue, di non immettere in rete fognaria, in acqua superficiale, nel suolo/sottosuolo, alcun refluo, impegnandosi a raccogliere ed a gestire in qualità di rifiuti eventuali acque reflue che dovessero derivare da particolari lavorazioni o da lavaggi di attrezzature e mezzi, con conferimento delle stesse in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati.

ART. N. 15.6 PROTEZIONE DEL SUOLO/SOTTOSUOLO E RILEVAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE IN CORSO D’OPERA

L’Appaltatore è tenuto a mantenere pulita l’area di lavorazione nonché quella adibita a “deposito temporaneo” di rifiuti. Egli non può abbandonare o realizzare depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e smaltire rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

L’Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora si verifichino le situazioni sopra illustrate, si obbliga a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, sollevando Città metropolitana di Venezia da qualsiasi responsabilità;

l’Appaltatore dovrà adottare, durante lo svolgimento delle lavorazioni dalla medesima eseguite, tutti gli accorgimenti finalizzati alla protezione delle matrici ambientali;

Qualora si dovesse verificare un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, attribuibile responsabilità dell’Appaltatore, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., concernenti le procedure operative ed amministrative in materia di siti inquinati, Egli dovrà mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e dovrà darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2; di svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e di seguire, in qualità di responsabile dell’inquinamento, tutte le procedure operative ed amministrative descritte nell’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;

In tali circostanze, di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, l’Appaltatore garantisce di mettere in opera - nelle condizioni di emergenza (ad esempio, in presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda) - interventi immediati atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle;

Qualora esista una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale, l’Appaltatore garantisce, ai sensi dell’articolo 304 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di adottare, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di

prevenzione e di messa in sicurezza, facendo precedere tali interventi da apposita comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, al Prefetto della provincia (comunicazione che abbia ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire); di adottare - qualora si sia verificato un danno ambientale - le necessarie misure di ripristino ambientale di cui all'articolo 306 del medesimo decreto legislativo;

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, e comunque entro ventiquattro ore, l'eventuale individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;

L'Appaltatore, qualora individuata come responsabile di inquinamento ai sensi ed agli effetti del Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si obbliga, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo risarcitorio e ripristinatorio, nonché da qualsivoglia responsabilità derivante, ad eseguire le procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo medesimo, ed in particolare, qualora ricorrano le condizioni, ad attuare, in aggiunta a quanto stabilito nei punti sopra indicati, le necessarie misure di prevenzione, e, laddove prescritto, a redigere ed a presentare alle amministrazioni territorialmente competenti il piano di caratterizzazione, ad applicare la procedura di analisi del rischio sito specifica, a svolgere un programma di monitoraggio sul sito, ed a redigere il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;

L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni ambientali che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo comunque connesso con l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, ed è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del personale preposto alla organizzazione, conduzione ed esecuzione dei lavori.

ART. N. 15.7CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

La D.L potrà accedere senza preavviso e per qualsiasi motivo nell'area di lavorazione dell'Appaltatore, concessagli per il solo tempo pattuito per la prestazione dei servizi e la realizzazione dell'incarico affidatogli.

Città metropolitana di Venezia, in particolare, ha il diritto di controllare e verificare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, potendo accedere in ogni momento all'area di cantiere per effettuare controlli e verifiche.

I controlli in corso d'opera potranno essere eseguiti con la frequenza richiesta dalla Stazione Appaltante e non potranno essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e dei cantieri nel loro complesso.

La D.L potrà in ogni momento e per qualsiasi motivo controllare e verificare lo stato e la regolarità del "deposito temporaneo" dei rifiuti tenuto dall'impresa, ed eventualmente richiederle specifiche informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti da manutenzione alle infrastrutture, e dei rifiuti da attività di demolizione ed escavazione.

La Stazione Appaltante si riserva di svolgere, direttamente o tramite consulenti terzi di propria fiducia, visite ispettive sul campo e verifiche di conformità legislativa al fine di accertare il rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e delle condizioni di attuazione del Capitolato.

Nelle circostanze in cui, durante lo svolgimento dei lavori ed in corso d'opera, si dovesse accertare che l'esecuzione non procede secondo quanto prescritto dalla specifica normativa in materia ambientale e/o secondo quanto contenuto nelle condizioni del presente articolo del Capitolato Speciale d'Appalto e/o secondo quanto riportato nelle Procedure ed Istruzioni Operative costituenti il Sistema di Gestione Ambientale di Città metropolitana di Venezia secondo la norma ISO 14001, la D.L. potrà fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolverà automaticamente.

Tali inadempienze saranno considerate di particolare gravità e quindi tali da dar luogo alla risoluzione del contratto d'appalto prevista dagli articoli 1662 e 1564 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto, Città metropolitana di Venezia avrà diritto di richiedere e di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

L'Appaltatore si impegna, al termine della prestazione dei servizi e della realizzazione dell'incarico affidatogli, qualora richiesto a Città metropolitana di Venezia, a consegnare a quest'ultima un apposito rapporto dettagliato contenente almeno le seguenti informazioni: dettaglio quantitativo e qualitativo delle tipologie di rifiuti generati dall'Appaltatore e/o da subappaltatori durante l'attività; copie dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o delle schede Sistri, di cui al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., al fine di attestarne l'avvenuto conferimento ad operazioni di recupero e/o smaltimento, anche nelle circostanze in cui le attività siano state subappaltate; copia dei documenti di trasporto (con riguardo alla movimentazione di rifiuti da attività di manutenzione alle infrastrutture ai sensi dell'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché alle "terre e rocce da scavo" laddove gestite ai sensi del D.P.R. 120/2017.

ART. N. 15.8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI

Nel caso di affidamento in subappalto, rimane impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore, dell'operato dei suoi subappaltatori, tenendo indenne Città metropolitana di Venezia: da qualsiasi loro richiesta e pretesa.

È inoltre obbligo dell'Appaltatore attuare nei confronti dei propri subappaltatori quanto previsto ai precedenti punti del presente articolo, recante "Oneri ed obblighi dell'Appaltatore in materia ambientale, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

È a cura dell'Appaltatore la verifica della idoneità tecnico/professionale, in particolare per gli aspetti di protezione ambientale, dei subappaltatori ai quale intende ricorrere dandone evidenza.

L'Appaltatore è obbligato a far assumere al subappaltatore tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si trovino ad operare in cantiere simultaneamente diverse od altre imprese per lavori di specializzazioni diverse, l'Appaltatore dovrà garantire il corretto assolvimento, da parte di ciascun suo subappaltatore, degli oneri ed obblighi in materia di protezione ambientale stabiliti dalla legislazione vigente.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a garantire, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, la preventiva individuazione del soggetto (o dei soggetti) da individuarsi quale "produttore" dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del contratto, il quale risulterà responsabile della gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere solidalmente con l'Appaltatore.

È comunque prescritto che ciascun soggetto operante in cantiere, individuato come produttore di rifiuti, sarà autonomamente tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel presente articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In ogni caso è onere a carico dell'Appaltatore al termine dei lavori liberare le aree ad esso consegnate per l'esecuzione dell'appalto, da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura non presente all'atto della consegna e registrato nel verbale di inizio lavori.

ART. N. 15.9 ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE

L'Appaltatore garantisce, per sé e per i suoi subappaltatori, di adeguarsi inoltre alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

ART. N. 15.10 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà e manleverà Città metropolitana di Venezia da ogni domanda giudiziale e stragiudiziale e da ogni richiesta di risarcimento per danni a persone e beni che possa essere avanzata da terzi per qualunque titolo connesso o comunque derivante dall'esecuzione dei lavori.

ART. N. 16 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente Appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Nessuna variante ed aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non sarà ordinata all'Appaltatore dalla Direzione Lavori mediante ordine di servizio.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché' tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Qualora il D.L. presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. N. 17 ANDAMENTO DELL'APPALTO

ART. N. 17.1 NUMERO DI SQUADRE OPERATIVE

L'appaltatore assume l'obbligo di eseguire i lavori con l'impiego del numero di squadre operative in maniera da garantire le previsioni del cronoprogramma di progetto e a rispettarne le indicazioni operative spazio/temporali.

L'appaltatore assume inoltre l'onere di produrre un cronoprogramma dettagliato dei lavori che tenga conto del numero di squadre che intende utilizzare per l'intervento.

Ciascuna squadra operativa dovrà essere completa delle maestranze, dei mezzi d'opera e dei materiali necessari al compimento delle opere di progetto a regola d'arte e nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.

ART. N. 17.2 CONSEGNA DEI LAVORI (ALL. II.14 ART. 3)

1. Convocazione e verbale di consegna

L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il D.L. comunica all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il D.L. e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il D.L. trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal D.L. per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione e ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ogni intervento riportato nel crono programma ha uno specifico tempo utile di intervento per specifica strada; avvio e ultimazione devono essere rispettati.

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere (v. All. II.14 art. 3):

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Recesso per ritardata consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nella misura indicata nell'All. II.14 art. 3 c. 12, calcolata sull'importo netto dell'appalto:

Ai sensi dell'All. II.14 art. 3 c. 5, la Città metropolitana di Venezia non accoglierà l'istanza di recesso dell'esecutore quando un ulteriore ritardo nella consegna dei lavori possa comportare la perdita di un finanziamento o quando un indugio nella esecuzione delle opere possa determinare la probabilità di danni a persone e cose.

In tal caso ai sensi dell'All. II.14 art. 3 c. 14, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, determinati ai sensi dello stesso Allegato al Codice.

3. Consegna parziale (All. II.14 art. 3 c. 9 del Codice)

Il direttore dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili provvede alla consegna parziale dei lavori.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

4. Consegna d'urgenza (All. II.14 art. 3 c. 9 del Codice)

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

5. Tempo utile, specificazioni

In analogia a quanto previsto dall'art. 2963 CC, il calcolo del tempo utile si computa secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Se il tempo utile è indicato a mesi, la scadenza si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Il tempo utile è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori

ART. N. 17.3 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI (ART. 121 DEL CODICE)

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che viene inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse e qualora l'importo di contratto sia superiore alle soglie di cui all'art. 8 dell'allegato II.14.

La sospensione può essere ordinata. nelle fattispecie previste:

- Nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
- tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice; nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice e dell'Allegato II.14 del medesimo Codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Nel verbale di sospensione devono essere indicate:

a. le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
b. lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

c. la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4, essa sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Per l'attivazione e la conclusione della sospensione dei lavori si rinvia agli specifici articoli del Codice.

ART. N. 17.4 RISARCIMENTO (ALL. II.14, ART. 8 C. 2)

Per quanto concerne il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice si rinvia all'art. 8 dell'allegato II.14 del

ART. N. 17.5 SOSPENSIONI PROGRAMMATE

Oltre che per le circostanze già indicate, il D.L. potrà sospendere i lavori secondo le indicazioni del cronoprogramma e/o dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Alle sospensioni dei lavori, funzionali all'andamento degli stessi e integranti le modalità di esecuzione, previste nel cronoprogramma di progetto e/o dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice.

Tra le sospensioni programmate sono comprese, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle necessarie all'assestamento degli scavi, quelle relative alle ordinanze dei comuni, alla chiusura dei cantieri in occasione di fiere, sagre, manifestazioni pubbliche, ai periodi di ferie, ecc.

Tali sospensioni programmate non contribuiranno alla determinazione del quarto del tempo utile ai sensi dell'art. 121, Codice.

In nessun caso l'Appaltatore, di propria iniziativa e senza il verbale del D.L., potrà disporre la sospensione dei lavori.

ART. N. 17.6 PROROGA DEI LAVORI (ART. 121, C. 8 DEL CODICE)

Fermo restando che l'Appaltatore è tenuto ad ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna, qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie dell'articolo 14 viene acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

ART. N. 17.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il D.L. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il D.L. redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.LL. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice o del codice civile, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori.

ART. N. 17.8 DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore,

ART. N. 17.9 GESTIONE SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE (ALLEGATO II.14, CODICE, ART. 9)

Al verificarsi di sinistri alle persone o danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori il D.L. agisce ai sensi dell'art. 9 All. II.14 trasmettendo senza indugio al RUP la prevista relazione.

Restano a carico dell'Appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

I sensi del medesimo articolo, nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne farà denuncia al D.L. entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il D.L. procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati, pavimentazioni e in genere sulle opere realizzate anche se ultimati; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. N. 17.10 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI (ALL. II.14, ART. 24)

La stazione appaltante può procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, parziale o totale, a condizione che:

a. siano state eseguite con esito favorevole le prove idrauliche delle tubazioni;

b. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

c. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

Inoltre è necessario che l'organo di collaudo proceda a verificare l'esistenza delle condizioni di cui sopra nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; di ciò dovrà

essere redatto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. In ogni caso, per ogni attività su S.P. ultimate, si intende acquisito.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

ART. N. 17.11 COLLAUDO (ART. 116 DEL CODICE)

Le operazioni di collaudo delle opere saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto nell'art. 116 del Codice e nell'All. II.14 artt. da 13 a 27.

Con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione cessa di avere effetto la garanzia definitiva.

Oltre a quanto disposto dalle norme su indicate, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato II.14 del Codice il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

ART. N. 17.12 MINIMIZZAZIONE DISSERVIZI

Secondo le previsioni progettuali la realizzazione delle opere dovrà consentire il parziale utilizzo degli immobili o delle aree interessate. A tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con Città metropolitana di Venezia, tutte le metodologie che risultino necessarie al fine di ridurre al minimo il disservizio connesso all'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà adempiere alle indicazioni del D.L. che ha ampia facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati alla minimizzazione dei disservizi.

ART. N. 17.13 CONTESTAZIONI, DEFINIZIONE DELLE RISERVE DELL'APPALTATORE (ART. 115 DEL CODICE E ART. 7 DELL'ALL. II.14) E ACCORDO BONARIO (ART. 210 DEL CODICE)

Nel presente articolo si descrive la disciplina relativa alle contestazioni ed alle riserve come previsto all'art. 115 del Codice e all'art. 7 dell'All. II.14.

1. Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'esecutore.

Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici o riguardanti fatti, che possano influire sull'esecuzione dei lavori, verrà osservata la seguente procedura:

a) il D.L o l'esecutore comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori (se ritenuto necessario, data la qualità delle contestazioni, queste potranno assumere forma scritta);

b) il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;

c) la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. N. 17.14 ISCRIZIONE DELLE RISERVE

A. Riserve iscritte nel registro di contabilità.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. Sul contenuto delle riserve si rinvia all'art. 7 dell'allegato II.14 del Codice.

B. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità

In parziale deroga rispetto a quanto indicato al § che precede, le contestazioni dell'Appaltatore in merito alla consegna e/o fine dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di consegna o fine lavori.

In parziale deroga rispetto a quanto indicato al § che precede, le contestazioni dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel registro di contabilità, non appena reso disponibile.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. N. 17.15 LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE E L'ACCORDO BONARIO

La definizione delle riserve e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 210 Codice.

In particolare, quando il RUP, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, ricevuta la relazione riservata del D.L., ritiene ammissibile e non manifestamente infondate riserve che inducano una modifica dell'importo economico dell'opera tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni dell'art. 210 commi dal 2 al 6 al fine del raggiungimento dell'accordo bonario.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Città metropolitana di Venezia e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È escluso l'arbitrato.

ART. N. 17.16 LA DISCIPLINA DEL COLLAUDO E LE RISERVE

In attuazione dell'allegato II.14 del Codice, il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi dei § precedenti, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente documento.

Il R.U.P. trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia propria che del D.L. sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori e non definite in corso d'opera ai sensi § precedenti.

Il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

L'appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente documento. L'organo di collaudo riferisce al R.U.P. sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

A collaudo ultimato ai sensi dell'art 26 dell'allegato II.14 del Codice, l'organo di collaudo trasmette al R.U.P. tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

ART. N. 17.17 PENALI IN CASO DI RITARDO (ART. 126, C. 1 DEL CODICE) E PER INADEMPIENZE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Penali per ritardo e premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale, riferita all' interevento in ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al capitolo "Recesso per ritardata consegna"

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle singole soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La misura complessiva della penale non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Ai sensi dell' art. 45 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 che sostituisce l' art. 126 comma 2 del Codice e con riferimento ai premi di accelerazione, è previsto nel caso in cui l'ultimazione dei lavori si concluda almeno 20 giorni prima rispetto al termine fissato contrattualmente, un premio di accelerazione pari al 1% della prestazione lavorativa eseguita nell' arco di tempo indicato.

Il premio sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano in ogni caso garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell' esecuzione.

ART. N. 17.18 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

Per le metodologie e le particolarità della contabilizzazione delle opere si rimanda ai capitoli specifici del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnico prestazionale.

ART. N. 18 PREZZI UNITARI E PAGAMENTI

ART. N. 18.1 PREZZI UNITARI

Si specifica che sull'Elenco Prezzi Unitari in condivisione con quanto consentito dalle disposizione di settore, è stato applicato uno sconto indifferenziato del 10% su ogni singola voce congruo con i ribassi delle ultime gare, poiché la gara avverrà con la offerta economicamente più vantaggiosa secondo un prezzo fisso.

I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;

c) per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

e) Ogni onere per lasciare al termine delle lavorazioni le aree libere da qualsiasi materiale o rifiuto.

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi dell'elenco di progetto al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore e comprendenti anch'essi gli oneri di cui ai sopraddetti punti a), b), c), d), e).

Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie fossero state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori ed extra contrattuali.

I corrispettivi, a corpo ed a misura (corrispettivo dell'opera), sono sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte ivi compreso il tempo impiegato nelle riunioni di coordinamento previste dal P.S.C.; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).

Egli è invece impegnato a consentire, salvo richiedere la partecipazione delle spese come previsto dall'art. "Espropriazioni, occupazioni temporanee, discariche, strade di servizio e di accesso ai cantieri, permessi e relativi nulla osta" del presente Capitolato Speciale, l'uso delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di queste ultime le zone interessate dai lavori a loro affidati.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti che saranno forniti dalla Stazione Appaltante e dichiara di non avere ragione di pretendere a tale titolo sovrapprezzi od indennità di alcun genere, mentre si obbliga formalmente ad eseguire i lavori in modo che tutte le opere oggetto delle forniture stesse si svolgano con regolarità e nel rispetto dei programmi stabiliti.

Le spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

m) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

n) le spese, nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante relative al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

o) gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. N. 18.2 ANTICIPAZIONE (ART. 125 C. DEL CODICE)

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto indicato al paragrafo **11.5** del presente capitolato.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nel caso di pagamento diretto ai componenti del RTI, il recupero dell'anticipazione avverrà secondo le modalità seguenti:

- nell'ipotesi di RTI verticale, in ossequio alle previsioni degli artt. 1314 e ss. c.c., Città metropolitana di Venezia potrà rivolgersi alle singole imprese componenti la compagine del RTI solamente per la quota della prestazione loro dovuta, mentre potrà esigere l'intero solo dalla mandataria-capogruppo.

  Tuttavia, nel caso in cui il momento dell'esecuzione delle prestazioni sia disallineato nel tempo per la tipologia dell'appalto e non per una scelta del RTI stesso, l'anticipazione sarà recuperata dalla stessa capogruppo, previa presentazione di manleva sottoscritta sia dalla stessa capogruppo sia dal/dalle mandante/i;

- nell'ipotesi di RTI orizzontale, in ossequio alle previsioni degli artt. 1292 e ss. C.C., Città metropolitana di Venezia potrà rivolgersi alle singole imprese componenti la compagine del RTI solamente per la quota della prestazione loro dovuta, ma potrà esigere l'intero anche da una soltanto delle componenti il RTI.

In ogni caso, il beneficiario decade dall'anticipazione, con conseguente obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo le tempistiche contrattuali a causa di ritardi a lui imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. N. 18.3 PAGAMENTI IN ACCONTO (ART. 125 DEL CODICE)

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento di **€ 1.000.000,00.= (euro unmilione/00)** di lavori regolarmente eseguiti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal R.U.P. sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il D.L. accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'Appaltatore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'Appaltatore, D.L. adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP.

In caso di difformità tra le valutazioni del D.L. e quelle dell'Appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il D.L., a seguito di tempestivo contraddittorio con l'Appaltatore, archivia la comunicazione dell'Appaltatore oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'Appaltatore può emettere fattura solo al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

ART. N. 18.4 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 125 del Codice, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del precedente paragrafo 11.7 "Garanzie da presentare per il pagamento della rata di saldo (Cauzione a garanzia dei saldi)".

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. N. 18.5 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa la fatturazione nei confronti della Stazione Appaltante avverrà da parte delle singole imprese costituenti l'ATI relativamente alla propria quota di lavori eseguiti, o da parte della sola impresa capogruppo secondo quanto previsto in sede di costituzione dell'ATI e nel contratto d'appalto.

Nel caso di fatturazione divisa tra mandanti e capogruppo, l'emissione delle singole fatture dovrà essere preceduta da dichiarazione della capogruppo con individuazione delle quote fatturabili dalla stessa e dalle mandanti. In ogni caso dovranno essere rispettate le quote di partecipazione all'ATI.

ART. N. 18.6 VERIFICHE

Prima di effettuare i pagamenti la Stazione Appaltante procederà alle prescritte verifiche di legge. Nel caso si riscontrassero irregolarità in capo a capogruppo o mandatarie la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti all'Appaltatore e procederà a norma di legge.

ART. N. 19 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA

ART. N. 19.1 ESPROPRI E SERVITÙ

L'Amministrazione provvederà a sua cura e spese agli espropri e servitù per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi avvalendosi di propri tecnici e con assistenza dell'Impresa Appaltatrice per i tracciamenti e altre operazioni di tipo tecnico. A tale scopo l'Impresa dovrà mettere a disposizione il personale tecnico per l'effettuazione delle misurazioni di campagna.

ART. N. 19.2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L'Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che dovessero superare le occupazioni previste nel Piano Particellare d'Esproprio e che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto e la rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto interessato per danni alle colture e/o frutti pendenti, arrecati al di fuori delle aree previste nel Piano Particellare d'Esproprio.

ART. N. 19.3 STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI, CAVE, AREE DI DEPOSITO, DEPOSITI E RELATIVE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DEFINITIVE

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri e per l'impianto dei cantieri stessi diversi da quanto previsto dal P.S.C., per il deposito temporaneo dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella costruzione delle opere, le aree da adibire a deposito temporaneo dei materiali da porre a rifiuto od a deposito dei materiali eventualmente riutilizzabili, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l'Appaltatore intende adottare per escavazioni e deposito avvenute dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l'ambiente naturale, dovranno avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le aree prescritte (Magistrato alle Acque, Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, Enti di Bonifica, Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.).

L'Appaltatore dovrà avere altresì l'approvazione degli schemi di deviazione del traffico da parte degli organi competenti.

La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra e da redigere da parte dell'Appaltatore (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla Direzione Lavori per l'esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.

In assenza delle sopraccitate autorizzazioni, l'Appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.

La Direzione Lavori, inoltre, indipendentemente dalle approvazioni intervenute, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio per provvedere affinché le cave e i depositi non procurino danni a persone o cose, il tutto a spese dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.

Prima della presentazione dell'offerta, l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, anche per rifiuti pericolosi, delle aree di deposito, delle cave, delle aree per strade di servizio e per i cantieri, delle disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l'utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.

Resta anche stabilito che le strade di servizio potranno essere utilizzate da altri appaltatori o persone preventivamente autorizzate dall'Ente Appaltante, salvo in questi casi il diritto, da parte dell'Appaltatore, di chiedere ai succitati utilizzatori adeguata partecipazione alle spese sostenute e da sostenere per tutte le manutenzioni e le riparazioni comunque connesse all'effettivo uso delle strade stesse.

Verificandosi disaccordo tra l'Appaltatore e gli altri eventuali utenti circa la ripartizione delle spese sostenute e da sostenere, la Direzione Lavori sarà arbitro inappellabile.

Qualora poi l'Appaltatore e gli altri utilizzatori non provvedessero alla manutenzione delle strade di servizio, la Direzione Lavori si riserva di intervenire d'ufficio ripartendo la relativa spesa in relazione all'effettivo uso delle strade da parte dell'Appaltatore o di altri utilizzatori.

L'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente Appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli enti proprietari di strade pubbliche e/o private.

Per quanto fin qui descritto si precisa che l'Appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le aree di deposito, ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessari previsti o comunque imposti in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo delle strade, dei depositi temporanei, delle aree di deposito, delle cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell'ambiente naturale a lavori ultimati.

In particolare, le aree per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere gestite in conformità alla specifica normativa in tema ambientale.

ART. N. 19.4 AREE LOGISTICHE E BARACCAMENTI DI CANTIERE

Per le aree di stoccaggio dei materiali e sosta mezzi, per la installazione dei baraccamenti di cantiere (comprese le baracche adibite a servizi) l'appaltatore dovrà procurare le aree necessarie a propria cura e spese e non potrà chiedere a

Città metropolitana di Venezia interventi presso privati e/o pubbliche amministrazioni per il soddisfacimento delle esigenze.

ART. N. 20 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI.

L'Appaltatore dovrà prendere contatto con gli Enti pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o condotte (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della documentazione allegata al progetto, con i suddetti Enti, l'esatta ubicazione delle loro competenze e per informare i medesimi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori senza provocare danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità, e la sicurezza delle opere interessate.

Nei casi in cui l'esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici e privati sia da questi ultimi demandata a terzi, l'Appaltatore dovrà attivarsi con la massima cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti comunque interessati nonché all'Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori.

Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unico responsabile rimane l'Appaltatore restando del tutto estraneo l'Ente Appaltante e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza civile e penale. L'Appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l'Ente Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.

1. APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE.

Per quel che riguarda, in particolare, il progetto esecutivo delle opere strutturali, l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto dichiara di aver preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli di stabilità a mezzo di un ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore non abbia tale titolo), di concordare con i risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e di assumere pertanto piena e totale responsabilità sia del progetto che dell'esecuzione dell'opera.

In generale, il progetto esecutivo è stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in tale quadro, il Progettista ha dovuto operare delle scelte tecniche anche di tipo dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui individuazione è specifica attribuzione dell'Impresa.

Pertanto l'Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e che queste siano state approvate dalla Direzione Lavori, dovrà integrare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecniche e dimensionali conseguenti all'individuazione di determinati prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e descrittivi, necessari a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, vengono definiti "progetti costruttivi di cantiere", il cui sviluppo è necessariamente esclusivo obbligo ed onere dell'Impresa. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia lucida all'Ente Appaltante.

È fatto obbligo all'Appaltatore di produrre i progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui ve ne sia la necessità, ferma restando la facoltà del D.L. di richiedere, a mezzo di opportuno ordine di servizio, lo sviluppo dei costruttivi di cantiere che Egli riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione preventiva della qualità delle opere.

ART. N. 21 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1668 e 1669 del codice civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

ART. N. 22 RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica, all'esatto adempimento degli obblighi di contratto e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.

Resta inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.

Egli è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Resta inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo del personale di Direzioni o le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito delle operazioni di collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.

ART. N. 22.1 DIREZIONE DEL CANTIERE

All'Appaltatore incombe l'obbligo di preporre alla Direzione del Cantiere un Ingegnere o un Tecnico diplomato.

La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell'Appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola dovesse essere sostituito anche per causa non dipendente dall'Appaltatore dovrà esserne data comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno venti giorni di preavviso.

In difetto, il D.L. potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il D.L. o il R.U.P. ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La presenza sul luogo del personale di Direzioni o le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito delle operazioni di collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.

Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di Direzione del cantiere;
- le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

Il D.L. può esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere, dei Capi Cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- all'effettuazione dei rilievi e dei tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
- l'obbligo di assicurare il rispetto del piano di sicurezza generale, comprendente cioè quello dell'impresa capogruppo o mandataria e quelli specifici delle altre imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è comunque, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. N. 22.2 RSPP

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore consegnerà all'ufficio di Direzione Lavori il curriculum del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che dovrà essere professionalmente qualificato, ed il cui nominativo dovrà essere fornito al Committente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto. Tale scadenza è vincolata dalla necessità di avviare con l'RSPP indicato gli opportuni accertamenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (comma 9 dell'art. 90 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) propedeutica alla consegna dei lavori.

ART. N. 23 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti allo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante; nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

ART. N. 24 SICUREZZA DEL CANTIERE

Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, il cui costo risulta dalla stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.

ART. N. 24.1 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE O DEL DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.

Con la presentazione dell'offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l'eventuale staff tecnico di supporto, consulenza, sorveglianza e la D.L. stessa.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonchè il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà:

1. consegnare, in conformità all'Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/2008, almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

2. consegnare, in conformità all'articolo 17 del Codice, all'Ente appaltante **entro 15 giorni** dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo dal titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

3. nominare, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e lo comunica al committente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;

4. consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentati dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

5. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
6. richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza;
7. far dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
8. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, D.Lgs. n. 81/08);
9. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 18, D.Lgs. n. 81/08);
10. comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
11. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
12. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
13. rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
14. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
15. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relativo ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;

16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
18. informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. N. 24.2 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno i seguenti obblighi:

1) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
   a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
   b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
   c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
   d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
   e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
   f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2) L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08 gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria sono:

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, D.Lgs. 81/2008 sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
   a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96, D.Lgs. 81/2008;
   b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

ART. N. 24.3 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

I lavoratori autonomi dovranno consegnare, in conformità al comma 2 dell'Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/08, almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

f) Possesso della patente a crediti

ART. N. 24.4 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a termine dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008:

a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui

il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto.

Il coordinatore per l'esecuzione potrà sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per l'esecuzione comunicherà per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori, la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente comunicherà, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al D.L. la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare, annoterà tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il coordinatore potrà chiedere informazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrà opportuni senza che l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell'appaltatore o dei Subappaltatori possano in qualsiasi modo avanzare diniego od ostacolo.

ART. N. 24.5 OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il direttore tecnico di cantiere deve:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate;
5. l'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. N. 24.6 OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore è tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni;

ART. N. 24.7 P.O.S.

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
    1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

j) la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

ART. N. 24.8 NORMATIVE E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

a) Cantieri temporanei o mobili:

- D.Lgs. 81/2008;

b) Omologazione, collaudi e verifiche periodiche degli impianti:

- D.M. 12.sett. 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.M. 9.ago. 1960 - Modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12/09/1959;
- D.M. 22.feb. 1965 - Attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di prevenzione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra;
- D.Lgs. 30.giu. 1993 n. 268 - Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro a norma dell'art. 1, comma 1 lettera h) della l. 23/10/92, n. 421;

- D.M. 15.ott. 1993 n. 519 - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche;
- D.P.R. 18.apr. 1994 n. 441 - regolamento concernente l'organizzazione il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL;
- D.P.R. 459/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 891392/CEE, 911368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
- Legge 46/1990 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);

c) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.1934 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.P.R. 19.mar.1956 n. 303, art. 64;
- D.M. 12 marzo 1959 n. 69100 - presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;
- Legge 19 luglio 1961 n. 706 - Impiego della biacca nella pittura;
- Legge 5.mar. 1963 n. 245 - limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative;
- Legge 5.mar. 1963 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett. 1965 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63, n. 292;
- Legge 17.ott. 1967 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.1968 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63, n. 292;
- D.M. 22 marzo 1975 n. 130300 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.1976 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 10.set. 1982 n. 962 - attuazione delle direttive CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
- D.P.R. 24.mag. 1988 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag. 1988 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen. 1992 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar. 1992 n. 257 - norme relative alla cessione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 6 settembre 1994 n. 985500 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar. 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

d) Prevenzione infortuni

- Legge 1.mar. 1968 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, etc.;
- Legge 6.dic. 1971 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- Legge 18.ott. 1977 n. 791 - attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.P.R. 8.giu. 1982 n. 524 - attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- D.P.R. 21.lug. 1982 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10 agosto 1984 n. 551600 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febbr. 1986 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80, n. 76;

- D.M. 22-1-2008 n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.;
- D.M. 13.lug. 1990 n. 442 - regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriali;
- Legge 5.nov. 1990 n. 320 - norme concernenti le mole abrasive;
- D.M. 17.dic. 1990 n. 453 - regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrattori;
- D.P.R. 6.dic. 1991 n. 447 - regolamento di attuazione l. 5/03/90 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 20.febb. 1992 n. 283400- Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
- Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.M. 3 agosto 1995, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-prof. delle imprese;
- D.M. 24.ago. 1992 n. 905800- Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992, concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
- D.Lg. 4 dicembre 1992 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26 ottobre 1995 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPR 2 settembre 1968 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 4.marzo 1982 n. 187400 - Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati;
- D.M. 10 maggio 1988 n. 451 - deroghe alla normativa in vigore relativi a ponteggi;
- Legge 19 marzo 1990 n. 55 - nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa;
- D.M. 22 maggio 1992 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici;
- D.M. 23 dicembre 1993 n. 86800 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

e) Prevenzione incendi

- D.M. 22.dic. 1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331;
- Determinazione del 26.mag.59 n. 689 - determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco;
- Legge 26.lug. 1965 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- Decreto abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 150D.P.R. 26.lug.82 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
- D.M. 30.nov. 1983 n. 67400 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Legge 7.dic. 1984 n. 818 - nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 8.mar. 1985 n. 285800 - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
- D.M. 19.mar. 1990 n. 199000 - Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

ART. N. 24.9 PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

L'Impresa dovrà provvedere ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di intersezioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i

segnali prescritti dal Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale di cui al Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada approvato con DPR 16/12/92 n. 495. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori da scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

Inoltre, l'Appaltatore non potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Pure nel caso che Provincie, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, gli eventuali oneri saranno a carico dell'Impresa.

ART. N. 24.10 C.A.M. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Per i prodotti da costruzione utilizzati nei lavori stradali e per i quali devono essere presentate le dichiarazioni di prestazione previste dai CAM vigenti, vanno rispettate le medesime norme di riferimento.

Quando si prevede l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale, integrato dal D.Lgs. 205/2010 e con le specifiche procedure del DPR 120/2017.

Per l'uso di materiali riciclati vanno fornite:

- certificazione di prodotto del produttore secondo le norme vigenti relative a "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotto presente nei prodotti", per i materiali che rientrano nel campo di applicazione di tale prassi
- autodichiarazioni sulla conformità alla norma UNI EN ISO 14021 e validazione di un organismo di valutazione della conformità

I mezzi di prova della conformità devono essere presentati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Per i materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti nei prodotti da costruzione per la realizzazione dell'opera, vanno rispettati i seguenti criteri.

Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata deve provenire, per quanto possibile, dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

In ordine preferenziale il fresato viene riutilizzato nella produzione dei conglomerati bituminosi a caldo, nella realizzazione di strati di base a freddo e di strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato. Il fresato riutilizzato può non essere necessariamente lo stesso proveniente dalla demolizione o fresatura della pavimentazione oggetto dell'intervento, ma può essere prelevato anche da siti di stoccaggio.

Negli interventi di nuova costruzione di strade si prevede l'impiego di prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito (secco su secco), secondo le percentuali minime di seguito indicate, garantendo complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego.

Per i calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati vanno rispettati i seguenti criteri.

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5 % sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, deve essere considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso vanno rispettati i seguenti criteri.

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato devono essere prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 7,5 % sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

In caso di uso di acciaio, devono essere previste percentuali diverse del contenuto minimo di materie recuperate, ovvero riciclate, ovvero di sottoprodotti, differenziate per gli usi strutturali e non strutturali, in funzione che si tratti di acciaio da forno elettrico non legato, legato o da ciclo integrale.

Per prodotti legnosi, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile o rispettare le percentuali di riciclato se costituiti prevalentemente da materie prime seconde.

In caso di suo di murature in pietrame e miste si deve prevedere l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti) verificato attraverso la documentazione attestante la provenienza del prodotto.